

PRIMA CORTE DI ASSISE DI MILANO

Proc. Pen. N. 9609/2017 R.G.N.R.

ooo

NOTE DI UDIENZA

Gli avvocati Francesco Di Paola e Massimo Rossi, nella loro qualità di difensori dell'imputato Marco Cappato

ESPONGONO

Marco Cappato è *"imputato del reato previsto e punito dall'articolo 580 Codice Penale per aver rafforzato il proposito suicidario di Antoniani Fabiano (detto Fabo), affetto da tetraplegia e cecità a seguito di incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell'associazione Dignitas, a Pfaffikon in Svizzera, e attivandosi per mettere in contatto i familiari di Antoniani con la Dignitas fornendo loro materiale; inoltre per avere agevolato il suicidio dell'Antoniani, trasportandolo in auto presso la Dignitas in data 25 febbraio 2017 dove il suicidio si verificava il 27 febbraio 2017"*.

o

Al proposito si

OSSERVA

La sera del 12 giugno 2014 Fabiano Antoniani aveva 37 anni ed era un uomo felice . Felice perché aveva appena finito di svolgere con successo il suo lavoro di DJ in un importante locale pubblico milanese e perché si accingeva a tornare alla sua amata casa sul lago, dove era impaziente di terminare, l'indomani, alcuni lavori in giardino che aveva lasciato a metà per venire a Milano.

Fabiano Antoniani era felice come lo sono tutte le persone che hanno la fortuna di trasformare in un lavoro la propria passione, e DJ Fabo (come tutti ormai lo chiamavano) in questo era riuscito, e vi era riuscito bene, dopo aver sempre lavorato in altri settori come assicuratore o come responsabile commerciale di una Scuderia di moto Motard, un'altra delle sue passioni.

Fabiano divideva la sua vita in quattro case: quella del padre sul lago, quella della madre Carmen al Giambellino , quella della fidanzata Valeria , anch'essa a Milano, e , soprattutto, l' India, quella che lui , insieme a Valeria , considerava la loro vera casa . Goa, provincia indiana, il luogo magico dove la coppia trascorreva da qualche anno i mesi da novembre a maggio, dove Valeria aveva trovato il modo di svolgere il suo lavoro, anche in forma socialmente utile, in qualità di psicologa, e dove Fabo si era affermato come bravo DJ europeo venendo ingaggiato da numerosi locali di quella bella località turistica indiana.

Il luogo dove, proprio a partire da quel 2014, Valeria e Fabiano avevano deciso di stabilirsi quasi definitivamente partendo prima del solito, a settembre anziché a novembre.

Insomma, quel 12 giugno 2014 la vita sorrideva a Valeria e Fabiano.

Una coppia estremamente affiatata, nonostante il carattere forte e volitivo di entrambi: sportiva lei (campionessa europea di pugilato e mondiale di kick boxing), amante del motocross lui tanto da rompersi due polsi contemporaneamente in una gara. E poi lo snowboard insieme, lui che impara il pugilato da lei e lei che si avvicina al motocross. L'istruttoria dibattimentale ci ha offerto un quadro molto vivo, reale e colorato di come era Fabiano Antoniani, di come aveva vissuto i suoi primi 37 anni.

Le persone a lui più vicine, e che quindi lo conoscevano meglio di chiunque altro, mamma Carmen e Valeria, ce lo hanno descritto come una persona straordinariamente vitale, affamata di vivere.

Dice Valeria (pagina 7 udienza 4/12/17): *"La cosa bella di Fabiano è che non ci si poteva annoiare mai. C'era sempre un qualcosa che proponeva, c'era sempre un qualcosa da fare, era vivo, aveva voglia di vita e viveva ogni secondo al massimo....era assolutamente creativonon stava fermo un attimo insomma . Sempre con lo sfondo delle sue passioni e dei suoi hobby .*

Finiva di lavorare (aveva lavorato anche alla Esselunga in certi periodi) e andava a suonare , per cui a lui serviva una giornata di 48 ore , non di 24 " .

E anche Carmen , la mamma di Fabiano , di quel suo unico figlio , dice : *" ...lui adorava la vita ..." .*

E ancora , la "suocera" , fra virgolette , di Fabiano , la mamma di Valeria, la signora Annamaria Francavilla, forse meno emotivamente coinvolta delle altre due donne della vita di Fabo , di lui ci ha detto (pagina 61 udienza 4/12/17) : *" Un ragazzo che non si può descrivere , un ragazzo vivo , un ragazzo pieno di energia , un ragazzo che correva dietro alla vita . Mi piaceva. Sì, mi piaceva. Vitale, non stava mai fermo, era una scheggia. Positivo nei confronti della vita, sempre sorridente, forte, che affrontava la vita con grinta " .*

Questo era Fabiano Antoniani la sera del 12 giugno 2014 .

Solo poche ore dopo Fabiano Antoniani è diventato una persona diversa, completamente diversa, sia dentro che fuori.

Ed è lo stesso Fabiano a dircelo, drammaticamente, con la sua voce, nel video che tutti abbiamo visto, il "girato" della trasmissione Le Iene; lo dice quasi alla fine della lunga intervista, lo dice a Giulio Golia che, per alleggerire la tensione dopo l'ultima

conferma di Fabiano di voler solo morire gli chiede: *"E cosa mi lasci a me ?"* ...Fabiano risponde: *"Giulio io non ho niente ! Ho perso tutto quella maledetta notte in quel maledetto incidente!"* E lo dice quasi urlando, compatibilmente con le sue corde vocali compromesse e con il buco in gola della tracheotomia.

Ma Fabiano ancora ce lo dice attraverso Valeria che, presente Fabiano, racconta a Giulio Golia di quando, durante i 2 anni e 9 mesi di calvario seguiti a quel maledetto incidente, Fabiano aveva detto testualmente : *"Non chiamatemi più Fabiano perché io non sono più Fabiano"* .

Del resto la situazione fisica di Antoniani dopo l'incidente è quella che tutti abbiamo visto nel video delle "lene". È quella che ci è stata descritta nei particolari da Valeria, da Carmen, da Johnny, che lo assisteva quotidianamente in quei 2 anni e 9 mesi. Ma anche, più tecnicamente, dal medico curante dottor Veneroni e dalla consulente del PM dottoressa Cristina Merenghi.

Fabiano poteva stare solo sdraiato o, per brevi periodi, seduto sulla sua sedia speciale che gli reggeva la testa nell'impossibilità irreversibile di tenerla eretta. Era completamente immobilizzato in tutti i suoi arti e totalmente cieco. Tracheotomizzato per consentire l'ausilio a tratti della "ventilazione assistita invasiva". Privo di qualsiasi capacità muscolare con le ovvie conseguenze sulle funzioni urinarie e di svuotamento dell'alvo intestinale. Impossibilitato ad assumere cibo e bevande e dunque alimentato e idratato per via enterale.

Fabiano muoveva solo la bocca (quella bocca che l'ha aiutato poi a darsi la tanto agognata morte) e pronunciava a fatica (una volta tolto il respiratore) parole non facilmente comprensibili.

Nonostante la sua totale tetraplegia, Fabiano Antoniani era tuttavia vittima del dolore. Di un dolore insopportabile, che si manifestava attraverso ingovernabili contrazioni

muscolari. Una sorta di violentissimi crampi, anche fino a 60/70 volte al giorno come riferito in particolare, tra gli altri, dal teste Johnny Montecel e come abbiamo purtroppo potuto vedere direttamente dal già richiamato video. È successo quasi al termine dell'intervista di Giulio Golia, quando Valeria ha dovuto intervenire con grande tempestività, letteralmente buttandosi su Fabiano, che urlava e veniva squassato dalle contrazioni.

Ci racconta Valeria (pagina 23 udienza 4/12/17): *"Dolori terribili, che spesso non lo facevano addormentare ...bisognava chiamare la Guardia Medica per i dolori. Dolori tanto forti che lui iniziava a gridare, a urlare dal male..."*.

Una sofferenza anche psicologica, connessa tra l'altro, molto semplicemente, al senso di umiliazione che Fabiano percepiva nel dover dipendere del tutto dagli altri; da Johnny in particolare, con divieto assoluto a Valeria di entrare in stanza durante lo scarico dell'alvo intestinale. A tutela di un minimo residuo di dignità. Un senso della dignità che Fabiano sentiva fortissimo, ci dice Valeria, come quello della libertà.

E Carmen, ancora *"Erano contrazioni estremamente dolorose, dolorosissime"* (pagina 54 udienza 4/12/17).

E infine la consulente del PM, dottoressa Merenghi : *" I dolori centrali , come quelli che poteva percepire questo paziente , sono sicuramente gravissimi e molto spesso incoercibili , nel senso che per non farli sentire sarebbe quasi necessario un coma farmacologico "* (pagina 19 udienza 13/12/17) .

È questa la situazione che ha portato Fabiano Antoniani all'idea di mettere fine a una vita per lui assolutamente insopportabile, violata da patologie gravissime e pacificamente irreversibili . Caratterizzata dal dolore fisico, che troppe volte è stato in passato sottovalutato anche dalla medicina clinica, quantomeno fino al 2010, anno di approvazione della Legge in tema di terapie anti dolore.

Ed è sempre la voce di Fabiano Antoniani a dircelo, di questo dolore, nel video prodotto da questa difesa in data 12/1/18 e intitolato " Fabo in Svizzera " .

Il video dove Fabiano Antoniani, poco prima di concludere finalmente le sue sofferenze, tiene a ringraziare pubblicamente Marco Cappato per l'aiuto che gli aveva dato a mettere fine (sono parole sue, drammatiche anche negli accenti) "a questo inferno di dolore , di dolore, di dolore, di dolore ". Ripetuto quattro volte con grande accoratezza .

°

Marco Cappato è un radicale, un militante politico, come ha orgogliosamente e fieramente rivendicato rispondendo alle domande del Pubblico Ministero dottoressa Siciliano. Un combattente per i diritti civili, fra cui anche quelli che riguardano il cosiddetto " Fine Vita ". Si è speso con l'associazione Luca Coscioni per arrivare alla recente approvazione della Legge sul " Testamento Biologico " (quello di Fabiano Antoniani è stato prodotto da questa difesa ma è precedente alla approvazione della Legge). Si è speso e si sta spendendo perché il nostro Parlamento discuta e approvi una Legge sulla Eutanasia controllata, in relazione alla quale è stata depositata una proposta di Legge di iniziativa popolare il 13/9/2013 dopo aver raccolto oltre 67.000 firme.

Con stretta attinenza al caso che ci occupa, Marco Cappato è stato protagonista, insieme al dottor Mario Riccio - testimone in questo processo - nell'anno 2006 del cosiddetto caso Welby. Piergiorgio Welby, malato di distrofia, scelse di lasciarsi morire attraverso il distacco del respiratore. Una scelta sostenuta da Cappato e dall'Associazione Luca Coscioni attraverso azioni giudiziarie e nonviolente, fra cui lo sciopero della fame di Cappato durato 17 giorni. Finché Welby riuscì nel suo intento con l'aiuto del medico anestesista rianimatore Mario Riccio, poi processato e assolto

per l'aiuto professionale fornito a chi voleva esercitare un diritto garantito dall'articolo 32 della Costituzione ma che non trovava il supporto dovuto, né da parte delle istituzioni né da parte della categoria dei medici .

Le strade di Fabiano Antoniani e di Marco Cappato si sono incrociate il 31 maggio 2016 attraverso una mail. La mail che alle ore 11.38 Cappato riceve dall'indirizzo " Dorothy 234 ": *" Buongiorno, sono la fidanzata di un ragazzo di 38 anni rimasto cieco e tetraplegico due anni fa a causa di un incidente. Ha chiesto a me e sua madre (unica parte della sua famiglia) di occuparci di tutto ciò che riguarda il suicidio assistito.*

Io ho già preso dei contatti, ma vorrei avere la possibilità di esporle alcune domande per serenità di Fabiano (il mio ragazzo appunto) e di sua madre. Potremmo sentirci telefonicamente ? Noi siamo di Milano .

Grazie per l'attenzione.

Valeria ."

Da quel preciso momento è iniziato il percorso di solidarietà umana che ha portato Marco Cappato avanti la Corte d'Assise per rispondere del reato previsto e punito dall'articolo 580 del Codice Penale intitolato "Istigazione o aiuto al suicidio" .

Fabiano Antoniani ha liberamente scelto di agire pubblicamente e di diventare così il simbolo di una battaglia civile, combattuta attraverso la scelta di espatriare per morire dignitosamente mettendo fine a una vita che egli non considerava più abbastanza dignitosa per continuare a viverla.

Marco Cappato ha rispettato questa scelta, assolutamente autodeterminata, e ha aiutato Fabiano a sollevarsi (richiamiamo le esatte parole da lui usate nel video " Fabo in Svizzera ") *" da questo inferno di dolore , di dolore , di dolore , di dolore " .*

E Fabiano, poco prima di andarsene , lo ha ringraziato.

È in questo ambito che Marco Cappato ha accompagnato Fabiano Antoniani, in senso molto più ampio di quanto evidenziato dal capo di imputazione; gli è stato vicino; lo ha preso per la mano e gliela ha tenuta; ha aggiunto la sua solidarietà di estraneo all'affetto e alla dedizione di mamma Carmen e di Valeria. Lo ha rasserenato togliendogli l'ansia di eventuali conseguenze negative, anche di carattere penale, in capo a Valeria e a Carmen (dal video di Giulio Golia: *"Non voglio che mia mamma ci rimetta le penne"*). Gli ha tolto l'ansia del passaggio della frontiera con la Svizzera portando con sé la somma dovuta a saldo a Dignitas. Lo ha aiutato durante il difficilissimo momento - il giorno precedente - delle prove meccaniche relative al funzionamento del dispositivo per la morte volontaria. Non gli ha fatto insomma solo da autista, non ha fatto il taxista, non ha acceso nessun tassametro. E Fabiano ha ringraziato Marco perché aveva colto la sua solidarietà senza prezzo. Lo ha ringraziato, ma non per avergli suggerito una strada o per averlo convinto a scegliere quella strada, bensì perché lo aveva tenuto mano come solo un uomo può fare nei confronti di un altro uomo che chiede il suo aiuto.

ooo

Premesso tutto questo, si può affermare che Marco Cappato è colpevole rispetto al reato previsto e punito dall'articolo 580 del Codice Penale?

No, Marco Cappato non è colpevole, nonostante l'aiuto effettivamente da lui prestato a Fabiano.

Ma vediamo analiticamente per quali motivi, secondo il capo d'imputazione, Marco Cappato avrebbe commesso il reato in questione: " *per avere rafforzato il proposito suicidario di Antoniani Fabiano (detto Fabo), affetto da tetraplegia e cecità a seguito di incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014 , prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell'associazione Dignitas , a Pfaffikon*

in Svizzera , e attivandosi per mettere in contatto i famigliari di Antoniani con la Dignitas fornendo loro materiale informativo ; inoltre per avere agevolato il suicidio dell'Antoniani , trasportandolo in auto presso la Dignitas in data 25 febbraio 2017 dove il suicidio si verificava il 27 febbraio 2017 " .

Sono dunque due condotte ben distinte, quelle contestate all'imputato : la prima , quella del rafforzamento del proposito suicidario , di natura soggettiva e di ambito morale , la seconda , quella dell'aiuto , di natura oggettiva .

Due fattispecie assolutamente eterogenee che però la norma riconduce a un unico reato e a un'unica previsione di pena (da 5 a 12 anni) .

Affrontiamo quindi separatamente le due ipotesi di reato così come formulate nel capo d'imputazione.

A) Sull'accusa di aver rafforzato il proposito di suicidio di Fabiano Antoniani

L'accusa è assolutamente priva di fondamento .

È documentalmente provato in questo processo che la prima volta in cui Marco Cappato viene contattato , in modo peraltro molto generico , in relazione alla situazione di Fabiano Antoniani , è tramite una mail datata 31/5/2016 a lui inviata da Valeria Imbrogno.

Dopo quella mail è intervenuta una telefonata fatta prima dell'estate da Cappato a Fabiano Antoniani tramite la "mediazione " vocale di Valeria . In occasione di questa telefonata, come è emerso dall'istruttoria, Marco Cappato ha mantenuto la abituale prudenza da lui sempre adottata nelle numerosissime analoghe situazioni, dettata dalla non conoscenza dell'interlocutore e del caso concreto. Egli si è quindi limitato a fornire generica disponibilità a interessarsi del caso di Fabiano e a informare sommariamente lo stesso Fabiano circa l'esistenza, pur caratterizzata da incertezze,

di una "via italiana" alla morte assistita tramite il rifiuto delle terapie, dell'alimentazione e della idratazione, accompagnato da sedazione profonda. Ha anche espresso una sua opinione sulla maggiore o minore affidabilità delle strutture svizzere già note a Fabiano e Valeria, riservandosi di riprendere il discorso con loro dopo che la procedura da loro scelta fosse pervenuta al termine della sua fase burocratica.

Solo dopo l'estate dell'anno 2016 Marco Cappato si è recato a casa di Carmen per conoscere Fabiano che, dopo essere stato dimesso dall'Ospedale di Niguarda, si era sistemato a casa della madre con tutte le macchine e le strutture a lui necessarie nella sua quotidianità di invalido totale.

Esistono tre documenti rilevanti, in questo processo, che consentono di escludere l'ipotesi cosiddetta del "rafforzamento", ed esistono poi, nella stessa direzione, numerose testimonianze, tutte precise e concordanti.

Il primo documento è quello già richiamato e costituito dalla mail datata 31 maggio 2016 inviata da Valeria a Cappato e grazie alla quale avviene il primo contatto. Il secondo documento è costituito dal certificato rilasciato dal dottor Veneroni, medico curante dell'Antoniani, con il quale si certifica, tra l'altro, che quest'ultimo è *"persona pienamente capace di intendere e di volere"*.

In aula il dottor Veneroni ha testimoniato che quel certificato gli venne richiesto in quanto necessario nell'ambito della procedura di suicidio assistito che il suo paziente aveva deciso di intraprendere in Svizzera e di cui egli era stato perfettamente informato.

A riprova di ciò esiste il terzo documento, rappresentato dalla "Cartella Clinica" che il dottor Veneroni redigeva, aggiornandola, in occasione di ogni visita al proprio paziente Antoniani. All'interno di questo documento, così come confermato dallo stesso Veneroni in sede di esame testimoniale, si ritrova la seguente testuale annotazione :

" 31/5/2016 - Oggi certificato piena capacità di intendere e di volere - Deciso ad eutanasia assistita in Svizzera. Pratica avviata. " .

Questi due ultimi documenti (quelli riferibili al dottor Veneroni) appartengono alla prima produzione del Pubblico Ministero in udienza, mentre la mail del 31/5/2016 appartiene alla produzione di questa difesa in Cancelleria con nota di deposito del 12/1/18 (insieme alla chiavetta contenente i due video denominati "Fabo in Svizzera" e "Videoappello Fabiano").

Ora , considerato che l'accusa mossa all'imputato in relazione al preteso rafforzamento del proposito suicida di Fabiano Antoniani consiste nella contestazione delle seguenti specifiche condotte: " *prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell' associazione Dignitas , a Pfaffikon in Svizzera , e attivandosi per mettere in contatto i familiari di Antoniani con la Dignitas fornendo loro il materiale informativo* " , appare immediatamente evidente che una simile accusa risulta del tutto infondata già solo in base ai tre citati documenti . Essi esplicitamente dimostrano infatti che, prima che Marco Cappato venisse contattato da Valeria, la via svizzera al suicidio assistito era già stata scelta da Antoniani ed era anche già ben avviata attraverso l'acquisizione delle certificazioni mediche richieste da Dignitas per istruire la pratica. Ma vi è di più.

È la testimone Valeria Imbrogno a chiarire senza ombra di dubbio la circostanza in questione (pagina 12 udienza 4/12/17): " *Marco Cappato si presenta telefonicamente. Lui aveva ricevuto questa mail, io gli rispiego chiaramente la situazione e Marco ci dà delle informazioni sul fatto che in realtà l'associazione Coscioni non è che fa le cose burocratiche per le persone, su Dignitas. Io gli spiego che avevamo già preso contatto noi con Dignitas, che avevamo pagato la quota associativa di DignitasQuando ho contattato Marco Cappato per conto di Fabiano avevamo già pagato la quota*

associativa di DignitasIn quella telefonata mi spiega il panorama delle varie possibilità, tra cui anche mi racconta una possibilità di cui noi non sapevamo nulla che è quella della possibilità italiana di poter interrompere le cure al proprio domicilio. Ci dice comunque che non intervenendo lui e la sua associazione sulla parte burocratica, ci saremmo risentiti più avanti. Perché noi eravamo all'inizio. C'è tutta una prassi in Dignitas che è lunghissima, che è stata portata avanti da noi tutta l'estate, proprio perché Fabiano continuava a dire: andiamo avanti , andiamo avanti , andiamo avanti".

La chiarissima e inequivocabile testimonianza di Valeria Imbrogno sgombra il campo da ogni dubbio - se mai ce ne fosse bisogno - circa la totale infondatezza dall'accusa di " rafforzamento " .

Ma se non bastasse quanto già sin qui dedotto e allegato, si potranno rileggere le deposizioni testimoniali della stessa Valeria Imbrogno, di Carmen Carollo, di Annamaria Francavilla, di Johnny Montecel per trarne il convincimento definitivo circa l'assoluta autodeterminazione di Fabiano Antoniani in merito alla sua decisione di porre fine a una vita da lui ritenuta non più sopportabile.

Valeria (pagine 11 e 13 e seguenti udienza 4/12/17): " *Se si metteva in testa una cosa la portava fino in fondo, poteva dirglielo chiunque, anche il Papa....." .*

" A quel punto aspettiamo la risonanza per capire se la diagnosi era di cecità corticale, ma con la disperazione nel cuore perché io sapevo benissimo che Fabiano senza poter vedere non avrebbe mai voluto vivere da cieco, e lo dico a Carmen quello stesso giorno mentre aspettiamo il referto: tu lo sai che se Fabiano resterà cieco non vorrà vivere così. Lei mi dice sì lo so . Purtroppo era una cecità assoluta, totale" .

È però dopo il fallito tentativo delle cure con le staminali in India (siamo a gennaio 2016) che la situazione precipita: Valeria: " *Poi in realtà vede che la mano non la stringe più. Vede che di progressi non ce ne sono più, continua a vedere completamente nero*

.....e a quel punto Fabiano cambia di testa. Non ha più voluto fare la fisioterapia. Diceva oggi non ho voglia. E lì ho capito che aveva mollato. Lui si è convinto, dopo l'India, che da quella situazione non ne sarebbe più uscito " (pagine 21-22 udienza 4/12/17).

"Nella primavera dopo l'India, ora non so dire se era marzo piuttosto che aprile 2016 , Fabiano mi ha detto : ti devo parlare . Dimmi, faccio io. Mi ha fatto una domanda: Valeria ma che vita è questa? Non è vita questa. Io non so neanche perché sto cercando di sopravvivere, per me una vita così non ha più senso, perché non è vita per me. E lui quel pomeriggio lì mi ha detto che avrebbe voluto che io iniziassi a prendere informazioni per la Svizzera circa l'eutanasia, il suicidio assistito. Nel senso che l'ho scoperto strada facendo la differenza tra una cosa e l'altra, eccetera ". " Quindi mi muovo, inizio a guardare Internet con lui e gli leggo quello che trovo. In Olanda, dove avevamo un amico, scopro che non era possibile (era riservata ai residenti in Olanda n.d.r.). In Svizzera è possibile. Iniziamo a capire che ci sono due posti, "Dignitas" e un altro a Lugano, quest'ultimo tramite l'associazione Exit. Contatto Exit ma vengo trattata come se stessi comprando meleanche Fabo si indispettisce. Lui mi chiede di leggergli sia la Brochure informativa di Dignitas che quell' altra È stato lui a dirmi, nel momento in cui abbiamo letto le Brochure : contatta Dignitas . Cioè era lui che mi diceva cosa fare. Io mando quindi contemporaneamente una mail a Dignitas , dove ci mandano chiaramente a casa di Fabiano tutte le informazioni del caso eccetera , le leggiamo insieme e a quel punto noi comunque iniziamo a inviare la quota associativa ..." (pagina 26 udienza 4/12/17). "Carmen e io cerchiamo di temporeggiareLui capisce e mi dice: non andiamo avanti ?! Cerchiamo di temporeggiare talmente tanto che lui si mette in sciopero della fame e della parola ".

Domanda il PM " Questo prima ancora di parlare con Cappato ? " . Risposta di Valeria:
" sì, sì ".

"Anche il testamento biologico per fortuna ci ha permesso di guadagnare tempo. Fabiano era cieco e non si trovava un notaio che autenticasse il testamento biologico. Poi siamo riusciti grazie a un notaio trovato tramite l'associazione Luca Coscioni. Ma Fabiano già diceva: devo rimettermi in sciopero? " (pagina 30 udienza 4/12/17).

" Fabiano era talmente convinto che a luglio / agosto mi aveva anche fatto scrivere un testamento per le sue cose , le sue scarpe , la sua musica , le sue robe " .

" Marco ci aveva anche aiutato a contattare chi poteva aiutarci a interrompere le cure a domicilio (il dottor Riccio n.d.r.). In realtà Fabiano aveva una sua capacità respiratoria, ancorché ridotta, e quindi l'agonia di interrompere le cure per lui si sarebbe prolungatain casacon la madre . I medici dicevano anche fino a 10 giorni (dato poi confermato dai testimoni dottor Riccio e dottoressa Merenghi n.d.r.). Fabiano assolutamente decide di no e lo comunica a Marco. Ma era assolutamente consapevole di avere una doppia possibilità" (pagina 33 udienza 4/12/17).

Ecco qui di seguito come si è espressa mamma Carmen circa la ferma volontà del tutto autonoma e pienamente formata di suo figlio Fabiano di mettere fine ai suoi giorni in Svizzera tramite il suicidio assistito: " So solo che quando abbiamo saputo della cecità di Fabiano, io e Valeria siamo scese e abbiamo detto: questa è la fine. Fabiano non l'avrebbe mai accettato" (pagina 53 udienza 4/12/17. " Tornati dall' India la sua decisione è stata proprio definitiva (gennaio 2016 n.d.r.). Si parlava solo della Svizzera, si parlava solo della Svizzera. Gli dicevo: Fabiano è un incubo! Ok ci stiamo muovendo. Lui non ci credeva" .

" Quando sono tornati dall'India ha smesso di combattere. Dopo un mese e mezzo, due, non lo so, proprio definitivamente ha detto: io voglio andare in Svizzera . Non ha detto neanche: voglio morire; voglio andare in Svizzera " (pagina 56 udienza 4/12/17).

" Quando finalmente siamo arrivati in Svizzera, poiché mio figlio aveva capito che io avevo accettato questa cosa per suo volere, ma che non l'avevo accettata interiormente, 2 minuti prima che schiacciasse quella pastiglia io ho dovuto dirgli, per farlo andare via sereno: Vai Fabiano, la mamma vuole che tu vada . E lui ha capito che questa volta era giusto così, che io avevo capito che era giusto così. Poi gli ho detto: Vai , e lui ha schiacciato . Scusate" .

E infine , sempre in argomento, la teste Annamaria Francavilla , la "suocera ", sempre tra virgolette , di Fabiano Antoniani , la mamma di Valeria : *" Per Fabiano l'India è stata l'ultima spiaggia . Al ritorno vedevo che non reagiva, che non riuscivamo più a scherzare insieme. Perché io con Fabiano ci scherzavo. Ridevamo insieme volentieri. In Svizzera, la sera prima, gli ho detto: Fabiano torniamo a Milano, per favore dai. Dai torniamo indietro, su non succede niente. E lui: No, meno male che sono arrivato"* (pagina 65 udienza 4/12/17) .

Significativa, sempre in argomento, è peraltro anche la testimonianza di Johnny Montecel (l'assistente/infermiere) : *"piangendo mi ha detto : Johnny puoi farla finita ? Falla finita ti prego, sei mio amico, hai detto che sei mio fratello, fallo! Ti prego falla finita perché non c'è la faccio piùvado a letto e vedo nero, al mattino quando mi sveglio apro gli occhi e vedo nero, che vita è questa?!Johnny tu la puoi farla finita , fai finta che hai lavorato male e la lasciamo lì " . " Se facevo caso a quello che lui mi diceva io potevo farlo e lui sarebbe morto " (pagina 70/71 udienza 4/12/17) .*

Per chiudere l'argomento si può anche ricordare la drammatica intervista alle Iene. Giulio Golia ha cercato in tutti i modi di convincere Fabiano a desistere *".....Però esci*

, senti l'aria fresca , i profumi" Antoniani è stato irremovibile: "Ho resistito anche troppoVedo solo nero , nero , nero , nero . Lo farei adesso !

Ci penso tutti i giorni, tutti i momenti, non vedo l'ora . Andrò via con il sorriso, andrò via libero ! Non ne posso più . E se per caso questa cosa non dovesse andare in porto , cercherò un sicario che mi spari . Nessuno può farmi cambiare idea. Io prego ogni momento che questa cosa vada a buon fine.lo sto capendo che tu, Giulio, dopo aver parlato con Valeria e con mia mamma vuoi convincermi a cambiare idea, ma io sono mesi, giorni, ore, notti che non penso ad altro che a morire. Voglio essere libero!"

ooo

Alla luce di tutto questo è impossibile non concludere che l'ipotesi di reato formulata nel capo d'imputazione relativa a un preteso quanto inesistente " rafforzamento ", da parte dell'imputato, del proposito suicidario di Fabiano Antoniani è del tutto infondata.

B) Sull'accusa di aver agevolato l'esecuzione del suicidio di Fabiano Antoniani

Esaminata l'ipotesi di reato legata al preteso "rafforzamento" del proposito suicidario di Fabiano Antoniani, tocca ora esaminare l'ipotesi di reato legata all'agevolazione del suicidio dello stesso Antoniani, contestata a Marco Cappato per averlo "*trasportato in auto presso la Dignitas in data 25 febbraio 2017 dove il suicidio si verificava il 27 febbraio 2017*".

La circostanza di fatto è assolutamente pacifica, in quanto riconosciuta dallo stesso imputato il quale, per la verità, ha trasparentemente e consapevolmente "confessato" anche altre condotte riconducibili potenzialmente ad altrettante "agevolazioni".

Ciò nonostante ritiene questa difesa che né la condotta contestata (il trasporto) né le altre riferite dall'imputato nel corso del suo esame, possono configurare il reato di aiuto al suicidio di cui all'articolo 580 Codice Penale.

Ed infatti.

Può dirsi ormai del tutto consolidato nella Giurisprudenza, non solo nazionale, il principio giuridico secondo il quale si esclude che *“Il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente (art. 32 della Costituzione Italiana) incontri un limite allorchè da esso consegue il sacrificio del bene vita: proprio in forza di quel principio di libertà costituzionalmente garantito, la salute dell'individuo non può essere oggetto di imposizione coattiva”*. (Cassazione I Civile n. 21748/2007 Caso Englaro).

Da ciò consegue che il diritto alla vita non può più dirsi indisponibile, a maggior ragione dopo l'entrata in vigore della recente Legge sul Testamento Biologico.

Indisponibilità che, peraltro, già era stata messa in discussione dalla Legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, laddove è prevista la legittima prevalenza del diritto della madre a non interrompere la gravidanza anche se da questa decisione può derivare il suo pericolo vita.

Ma è anche lo stesso Codice Penale che, non prevedendo come reato il tentativo di suicidio, implicitamente ammette che il bene vita sia nella disponibilità dell'aspirante suicida.

L'argomento è utile, in quanto si è affermata la tesi per la quale il bene giuridico protetto dalla norma in esame, sarebbe quello della vita.

Norma che, quella dell'articolo 580 Codice Penale (istigazione e aiuto al suicidio), va ricordato, appartiene al nostro ordinamento da prima della approvazione della nostra Carta Costituzionale.

Carta Costituzionale che garantisce espressamente alcuni diritti inviolabili, primo fra tutti quello della libertà dell'individuo, compresa quella di autodeterminarsi nelle proprie scelte di persona e di vita.

Al punto da prevedere, con l'art. 32, la libertà di rifiutare le cure (fra cui vanno annoverate l'alimentazione e l'idratazione) anche se ciò comporta la compromissione della vita.

Una prevalenza dell'interesse individuale su quello sociale che è stata sancita a livello internazionale dalla Convenzione di Oviedo sin dal 1997 dove, all'articolo 2, si legge: *"l'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza"*.

E' peraltro anche da rilevare che è solo la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) del 1955 che esplicitamente prevede " il diritto alla vita", cosa che la nostra Costituzione non fa, dandolo in qualche modo per implicito presupposto di tutti gli altri diritti inviolabili.

La norma della CEDU è tuttavia chiara nel riferirsi alla tutela dell'individuo che non deve essere privato intenzionalmente della vita se non a fronte di una esplicita disposizione di Legge come quella che preveda una eventuale sentenza capitale, disponendo così esplicitamente che l'individuo non debba essere vittima della privazione della vita: *"Articolo 2-Diritto alla Vita: 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena....."*.

Ciò che invece tutte le Convenzioni internazionali e la nostra Carta Costituzionale espressamente e concordemente prevedono e garantiscono in via principale è il diritto dell'individuo alla libertà e alla dignità, vietando ogni condotta che comporti trattamenti inumani e degradanti; e così la CEDU al suo articolo 3 - in applicazione anche della giurisprudenza della Corte EDU - prevede che nessuno possa essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti; la stessa Dichiarazione Universale dei Diritti

dell'Uomo ONU del 10.12.1948 già nella prima riga del suo preambolo scrive:
"Preambolo – Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà," proseguendo con il riconoscimento del diritto dell'individuo della *"libertà dal timore....."* e quindi anche dal timore della sofferenza e del dolore; disponendo poi al suo articolo 1 che *"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti"*; disponendo ancora al suo articolo 3 che *"Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona"*; prevedendo poi al suo articolo 5 che *"Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti"*; prevedendo ancora la dichiarazione ONU al suo articolo 12 che *"Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata..."*; concludendosi la dichiarazione ONU con il suo finale articolo 30 che testualmente recita: *"Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare una attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati"*.

Anche la nostra Carta Costituzionale prevede al suo articolo 3 che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale; all'articolo 13 che la libertà personale è inviolabile; all'articolo 32 che la *"legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*.

L'individuo non può dunque subire umiliazioni e attacchi alla sua dignità, prima ancora che alla sua vita.

Nel caso di Fabiano Antoniani, come abbiamo visto, egli si trovava in condizioni che non considerava più dignitose, ritenendosi umiliato da questa situazione che considerava assolutamente degradante e ha quindi legittimamente deciso di porvi fine,

esercitando un suo diritto, previsto e tutelato dall'art. 32 della nostra Carta Costituzionale: *“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”* (T.S.O. ndr).

Ma anche la sua scelta di non procedere per la cosiddetta “via italiana” e cioè quella che gli consentiva di lasciarsi morire rifiutando cure, alimentazione e idratazione è in linea con i principi sopra accennati in tema di diritti alla libertà, alla dignità - nella vita come nella morte - ma è anche in linea con il legittimo rifiuto di una situazione degradante.

E' infatti risultato provato in questo processo che la “via italiana” lo avrebbe esposto a una situazione degradante, umiliante e contraria anche alla libertà di Fabiano di non volere che la madre condividesse con massima pena il suo più o meno lungo periodo di agonia.

Un'agonia comunque lunga anche giorni (come confermato dai testimoni Riccio e Merenghi), tenuto conto della discreta capacità respiratoria dello stesso Fabiano (certificata nel corpo della lettera di dimissione dell'Ospedale Niguarda prodotta da questa difesa).

Un'agonia che rischiava di portarlo a morte solo per fame e sete.

Un'agonia che, ricordando a noi stessi che i fatti di questo processo sono intervenuti prima dell'approvazione della Legge su Testamento biologico, rischiava anche di non poter essere alleviata da una corretta sedazione profonda, posto che la Legge 38 del 2010 era riservata ai malati terminali in conseguenza di patologie ad andamento cronico ed evolutivo. Fabiano Antoniani non era però un malato terminale in ragione di patologie ad andamento cronico ed evolutivo, ancorchè vittima di dolori incoercibili e di una malattia irreversibile.

Risulta dunque evidente che Fabiano Antoniani aveva un solo modo per affrancarsi dal timore della grave sofferenza connessa all'interruzione delle cure ma, soprattutto, all'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione: accedere al suicidio assistito là dove questo è consentito dalla legge.

Ma Fabiano Antoniani, in ragione delle sue umilianti condizioni di vita, che lo vedevano costretto a una totale immobilità, si trovava nell'impossibilità di direttamente intervenire per porre fine a questa situazione degradante, accedendo autonomamente - quanto impunemente - al suicidio assistito in Svizzera, frutto della sua libera scelta.

Fabiano Antoniani aveva dunque il diritto di essere aiutato a non subire la grave lesione alla sua dignità umana connessa alla sua situazione fisica, da lui considerata umiliante e degradante.

Un rifiuto, di quella tragica situazione, tutelato e garantito, come abbiamo visto, da numerose norme sovranazionali e dalla nostra stessa Carta Costituzionale.

Un diritto al rifiuto che non poteva essergli negato, pena la violazione, tra gli altri, dell'articolo 30 della Dichiarazione ONU, articolo finale di detta dichiarazione che inibisce a qualunque Stato Sovrano di compiere atti miranti alla "distruzione" di alcuni dei diritti e delle libertà enunciati nella stessa Dichiarazione.

Ed invero questo atto internazionalmente vietato agli Stati potrebbe invece illegittimamente rinvenirsi nell'errata applicazione al caso di specie dell'articolo 580 Codice Penale.

Laddove, cioè, chi ha inteso fornire a Fabiano Antoniani l'aiuto necessario per rimuovere situazioni considerate lesive della dignità della persona, viene perseguito e punito penalmente.

Cosa che costituisce evidente ostacolo alla piena realizzazione della persona di Fabiano Antoniani.

Nella fattispecie, in realtà, il reato di cui all'articolo 580 Codice Penale, per la sua ipotesi dell'aiuto al suicidio, non si è affatto configurato, posto che le condotte di Marco Cappato non hanno leso alcun bene giuridico protetto dall'ordinamento, considerato che, nella fattispecie, non si rinviene alcun bene giuridico da tutelare; senza così la necessità di ricorrere alla previsione legislativa di cui all'articolo 50 del Codice Penale relativo al "Consenso dell'avente diritto: Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne".

Avendo peraltro già visto, in proposito, come, in ogni caso, anche il cosiddetto diritto alla vita non possa più considerarsi indisponibile.

Nelle condotte di Marco Cappato, in questa situazione e in questa fattispecie di diritto, deve pertanto considerarsi del tutto assente il fondamentale principio di offensività, che non può non caratterizzare qualunque reato.

Fabiano Antoniani, con la sua scelta e con il suo legittimo bisogno di aiuto per poterla esercitare materialmente, ha solo esercitato diritti a lui riservati - come già abbiamo detto - da numerose norme di rango sovranazionale e costituzionale, in linea con il principio personalistico che caratterizza l'intera nostra Carta Costituzionale (e che non caratterizzava invece il Codice Rocco di epoca fascista), così come ben sancito dall'articolo 2 della Costituzione: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo".

Non siamo quindi in presenza, e non si intende affermare un "Diritto al suicidio", bensì ribadire che esistono diritti fondamentali dell'individuo, come quello della dignità e quello a non essere sottoposto a situazioni degradanti, che sono garantiti dall'ordinamento e che vanno quindi tutelati anche attraverso il ricorso al principio della dovuta solidarietà umana.

Quella solidarietà che Marco Cappato ha pienamente messo in campo con gli aiuti da lui legittimamente forniti a Fabiano Antoniani e in relazione ai quali non ha commesso alcun reato.

E' utile ricordare che la migliore Dottrina afferma ormai costantemente che il principio Costituzionale di offensività vincola sia il legislatore che il Giudice, essendo quest'ultimo tenuto a ricostruire il singolo tipo di reato con l'aiuto dell'individuazione del bene giuridico, estromettendo dal fatto di reato i comportamenti non offensivi del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (Marinucci-Dolcini).

Oppure, come nel caso di specie non riconducendo a reato condotte che non offendono un bene giuridico.

Questa ricostruzione in diritto, che vuole l'assenza del reato nella fattispecie che qui ci occupa, è anche in linea con una corretta applicazione della definizione di dolo. Se infatti il reato esige l'offesa di un bene che la norma incriminatrice intenda tutelare, la cosciente volontà di offendere quel bene costituisce oggetto del dolo.

Conseguentemente, e in ogni caso, nella fattispecie, saremmo di fronte a totale assenza di dolo, posto che la coscienza dell'offesa del bene protetto (che qui manca), non va identificata con la coscienza dell'illiceità penale del fatto (Mantovani).

E nessuno, in base all'articolo 42 prima comma del Codice Penale può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla Legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà .

Di fronte al caso Antoniani/Cappato siamo in buona sostanza in presenza della materializzazione del brocardo "nullum crimen sine iniuria", potendosi così evitare anche il suggestivo richiamo del mito di Antigone con la relativa enfaticizzazione di una condotta ribelle nel solco di un condivisibile rifiuto di una norma ingiusta.

ooo

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, allegato e dedotto, non solo appare evidente la assoluta infondatezza del capo di imputazione nella parte in cui si assume la penale responsabilità di Marco Cappato ex articolo 580 del Codice Penale per aver “*rafforzato*” il proposito suicidario di Fabiano Antoniani, ma appare altresì evidente la totale insussistenza dei presupposti per la configurazione nella fattispecie del reato contestato con riferimento all’ipotesi di agevolazione del suicidio di Fabiano Antoniani.

o

Con riferimento a tale secondo profilo di responsabilità, laddove codesta Corte d’Assise dovesse invece ritenere che le condotte di Marco Cappato possono configurare la fattispecie di reato relativa alla norma contestata nella parte in cui prevede la penale responsabilità di chiunque “*agevola in qualsiasi modo l’esecuzione*”, questa difesa intende sollevare questioni di illegittimità costituzionale relativamente all’articolo 580 del Codice Penale supportate nei seguenti termini e per i seguenti motivi.

C) Questione di legittimità costituzionale

1. **Considerazioni preliminari sulla possibilità di proporre nell’odierno dibattito una nuova eccezione di legittimità costituzionale relativa all’art. 580 c.p.**

Preliminarmente, alla scrivente difesa, preme fugare qualsivoglia dubbio in ordine alla possibilità di proporre nell’ odierno dibattito una **nuova eccezione di legittimità**

costituzionale avente ad oggetto l'**art. 580 c.p.**, fattispecie penale su cui si fonda l'addebito rivolto innanzi a questa Ecc.ma Corte a Marco Cappato.

In questa prospettiva, occorre anzitutto ricordare che il legislatore, nell'introdurre le norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, ha previsto, all'art. 24, comma II, della l. 87 del 1953, un unico limite alla possibilità di riproporre, nell'ambito di un medesimo procedimento giudiziario, una eccezione di legittimità costituzionale già proposta (e respinta da parte del giudice), stabilendo che *"l'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni ulteriore grado del processo"*.

Da tale previsione, per quanto più interessa, può agevolmente ricavarsi la regola per cui unicamente all'interno dello stesso grado del "processo" alle parti è preclusa la possibilità di servirsi dello strumento dell'eccezione di costituzionalità, e ciò, all'evidenza, per evitare che sia il medesimo giudice che in precedenza ha dichiarato *"manifestamente irrilevante o infondata"* l'eccezione ad essere nuovamente chiamato, in un secondo momento, a pronunciarsi sulla stessa eccezione.

Si tratta, pertanto, di un limite che è posto, anzitutto e principalmente, a presidio del **diritto di difesa** delle parti, le quali, peraltro, in talune ipotesi, come nel caso che vede oggi coinvolto Marco Cappato, potrebbero esercitare efficacemente le proprie prerogative difensive soltanto per il tramite dell'eccezione di costituzionalità.

Limite che, sotto un diverso ma correlato profilo, tiene in considerazione anche le esigenze di economia processuale che risulterebbero viceversa ingiustificatamente sacrificate se le parti potessero presentare, senza alcuna preclusione, un numero indefinito di eccezioni nel corso dello stesso grado del *"processo"* davanti al medesimo organo giudicante.

Ad ogni buon conto, appare dirimente prestare attenzione al dato testuale della disposizione di cui all'art. 24, secondo comma, della l. 87 del 1953, in forza della quale,

come visto, il limite relativo alla riproponibilità delle eccezioni di legittimità costituzionale opera, per espressa previsione legislativa, soltanto con riguardo alla fase del “processo”, nulla disponendo né il predetto art. 24 né altre previsioni della legge n. 87 del 1953 circa le fasi che precedono o che, eventualmente, succedono al “processo”.

Sicché, come nel caso di specie, ove l'eccezione di costituzionalità sia stata respinta nella fase delle indagini preliminari, nessuna preclusione in ordine alla possibilità di riproporre l'eccezione nell'odierno dibattimento potrebbe validamente porsi.

Numerose sono, a tal riguardo, nella giurisprudenza costituzionale, le affermazioni della Corte che, sottolineando **l'autonomia della fase delle indagini preliminari rispetto alle successive fasi del procedimento penale**, confermano la bontà di tale assunto.

Precisa, infatti, la Corte costituzionale che *“le indagini preliminari, destinate ad esaurirsi nell'alternativa tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell'azione penale, costituiscono una vera e propria fase del procedimento del tutto autonoma rispetto alla successiva e altrettanto autonoma fase dell'udienza preliminare”¹* e, a fortiori, ovviamente, rispetto al successivo dibattimento.

Del resto, è di tutta evidenza come la fase delle indagini preliminari e la successiva fase del “processo” siano caratterizzate, ciascuna, da elementi del tutto peculiari, sotto il profilo della finalità perseguita e delle regole che ne governano lo svolgimento: la prima ponendosi come unica finalità quella di mettere nelle condizioni il Pubblico Ministero di acquisire gli elementi di prova più utili per le determinazioni inerenti all'esercizio (solo eventuale) dell'azione penale (cfr. art. 326 c.p.p.); la

¹ Cfr. Corte cost., ord. n. 90 del 2004. Cfr. anche Corte cost., sent. nn. 224 del 2001 e n. 335 del 2002, ord. nn. 367 del 2002 e n. 271 del 2003

seconda, invece, essendo orientata alla verifica dell'addebito di responsabilità penale mosso nei confronti dell'imputato; ed ancora, la fase delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., essendo retta dal regime della segretezza degli atti e la fase del "processo", in forza di quanto previsto dall'art. 471 c.p.p., essendo viceversa improntata al principio della pubblicità.

A tal proposito, peraltro, è bene rammentare che soltanto la richiesta di rinvio a giudizio – qui rappresentata dall'imputazione coatta formulata dalla Procura in data 18 luglio 2017 – determina l'inizio vero e proprio del "processo", segnando il passaggio dalla fase delle indagini preliminari alle fasi successive (dell'udienza preliminare se celebrata o direttamente del dibattimento, in ipotesi di riti alternativi, come il giudizio immediato, che questa escludono).

Ebbene, anche qualora tali considerazioni non dovessero persuadere codesta Ecc.ma Corte, v'è, ad avviso della scrivente difesa², un **ulteriore e decisivo argomento**, corroborato da una copiosa giurisprudenza costituzionale, che consente di dare risposta positiva al dubbio circa la possibilità di riproporre, nell'odierno dibattimento, l'eccezione di costituzionalità relativa all'art. 580 c.p.

L'effetto preclusivo derivante dall'art. 24, secondo comma, della l. 87 del 1953 deve ritenersi operante, infatti, secondo un costante insegnamento della Corte costituzionale, **unicamente "allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione"** (*norme impugnate, profili di incostituzionalità dedotti, argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità*)³.

² Collegio giuridico di studio e difesa nominato da Marco Cappato: coordinato dall'Avv. Filomena Gallo, avvocati Massimo Rossi e Francesco Di Paola e per la parte di costituzionalità a cura della prof. Avv. Marilisa D'amico, ordinario di Diritto Costituzionale all'Università Statale di Milano, e del Dott. Stefano Bissaro, dottorando di ricerca in Diritto Costituzionale presso l'Università Statale di Milano.

³ Cfr. ordd. nn. 54/1961, 90/1964, 140/1973, 197/1983 e 225/1994.

Di tal chè, l'eccezione che in questa sede si ripropone – che diverge rispetto a quella già proposta (e respinta dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano con ordinanza del 20 luglio 2017) non solo per gli argomenti posti a sostegno della stessa, bensì, e più significativamente, per la tipologia di parametri costituzionali evocati, che si assumono violati dall'attuale formulazione dell'art. 580 c.p. – non può in alcun modo, a meno di non voler obliterare il richiamato orientamento del giudice delle leggi, considerarsi inammissibile.

In conclusione, sul punto, ritiene questa difesa che il **carattere del tutto autonomo della fase delle indagini preliminari**, nel cui ambito le parti hanno proposto una prima eccezione di legittimità costituzionale relativa all'art. 580 c.p., **in uno con i numerosi e sostanziali profili di novità che invero caratterizzano l'eccezione di costituzionalità qui riproposta**, non possono che indurre codesta Ecc.ma Corte a vagliare nel merito le censure di costituzionalità di seguito argomentate.

2. L'ordinanza di imputazione coatta del G.I.P. presso il Tribunale di Milano e la decisione di manifesta infondatezza della prima eccezionalità di costituzionalità prospettata dalle parti

E' un dato acquisito all'odierno dibattimento che, con ordinanza del 10 luglio 2017, il G.I.P. presso il Tribunale di Milano ordinava, ai sensi dell'art. 409, quinto comma, c.p.p., alla Procura procedente di formulare l'imputazione nei confronti di Marco Cappato per il delitto di cui all'art. 580 c.p.

A tal riguardo, interessa, in questa sede ed in via preliminare, richiamare le argomentazioni proposte dal G.I.P. per giungere a dichiarare “manifestamente

infondate” entrambe le eccezioni di costituzionalità formulate dalla Procura e dalla scrivente difesa sulla fattispecie penale che incrimina l’istigazione o l’aiuto al suicidio.

La premessa, su cui si regge l’intero impianto motivazionale dell’ordinanza del G.I.P., è la seguente: *“se questo giudice rimettesse alla Corte costituzionale le questioni di legittimità proposte dalle parti indurrebbe la Consulta ad una inevitabile pronuncia di inammissibilità”*.

A ben vedere, si tratta di una valutazione, quella che esclude un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, oltreché censurabile, come si dirà più distesamente oltre, nel merito, oltremodo problematica poiché, con essa, il G.I.P. anticipa, senza alcuna esitazione, il possibile (invero, non scontato) esito del giudizio costituzionale, **in tal modo esorbitando dal compito che è tradizionalmente assegnato al giudice nel momento in cui un dubbio di costituzionalità si pone nel giudizio davanti a lui pendente.**

Se è vero, infatti, che l’assenza di *“rime obbligate”* rispetto all’addizione prospettata alla Corte costituzionale è argomento che può, in termini generali, senz’altro essere posto a fondamento di una decisione di inammissibilità da parte dello stesso giudice costituzionale; è altrettanto vero che il giudice *a quo*, a fronte di una eccezione di costituzionalità, deve limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 23, l. 87 del 1953, senza anticipare considerazioni sulla natura (e sulle eventuali criticità) della decisione che la Corte potrebbe adottare.

Né, peraltro, ad avviso della scrivente difesa, possono dirsi convincenti le successive argomentazioni proposte dal G.I.P. per cui l’art. 580 c.p. risulterebbe *“pacificamente compatibile con il sistema costituzionale, né meritevole di alcun sospetto di illegittimità di fronte alla Carta repubblicana”*.

Ed, invero, come si argomenterà diffusamente nelle prossime pagine, **la predetta norma incriminatrice disvela plurimi ed eterogenei profili di contrasto** con numerosi principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti CEDU), sia perché, anzitutto, punisce anche chi si attivi per concretizzare il proposito suicida del malato *irreversibile* che considera la propria vita non più degna di essere proseguita, in ragione delle eccezionali sofferenze patite, sia perché, ulteriormente, appronta una risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionata rispetto al disvalore del fatto (quante volte questo sia commesso proprio per agevolare il proposito suicida di chi si trovi nelle condizioni testé descritte).

Peraltro, non del tutto coerente appare l'ordinanza nella parte in cui il G.I.P. nega di far proprio un *"approccio confessionale o di carattere 'paternalistico'"* sul tema del suicidio assistito, dal momento che, nelle pieghe della motivazione, pur con frequenti richiami alla giurisprudenza costituzionale, si intravede una particolare concezione di tipo assolutistico del bene "vita", la quale, invero, come si preciserà oltre, non può in alcun modo considerarsi conforme all'attuale quadro dei principi costituzionali e convenzionali.

3. L'art. 580 c.p. nel disegno originario del legislatore fascista e nell'attuale contesto ordinamentale. Le criticità di ordine costituzionale della mancata riforma del "Codice Rocco"

Come noto, l'art. 580 c.p., sotto la rubrica *"Istigazione o aiuto al suicidio"*, incrimina la condotta di chi *"determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione"*.

Oggetto di reprimenda penale è quindi una serie articolata di comportamenti – quali appunto la determinazione o l'agevolazione del proposito suicidario – che si collocano in un rapporto di funzionalità rispetto ad un gesto, quello che intende mettere in atto il suicida, che rimane (ovviamente) impunito dall'ordinamento.

La reazione dell'ordinamento è infatti ambigua dinanzi al suicidio: da un lato, il tentativo di suicidio non è penalmente rilevante, dall'altro però la istigazione o agevolazione del medesimo fatto da parte di un soggetto diverso dal suicida è accompagnata da una severa reazione sanzionatoria dell'ordinamento.

La lettura dell'art. 580 c.p. consente di distinguere, da una parte, le condotte che rientrano nel perimetro del cd. concorso morale (l'aver determinato o rafforzato il proposito suicida dell'agente), e, dall'altra, tutte quelle ulteriori condotte idonee ad agevolarne *"in qualsiasi modo l'esecuzione"*, alludendo, con tale ampia e generica formulazione, a quelle azioni che apportano un contributo causalmente apprezzabile alla realizzazione dell'evento "morte" sul piano materiale (cd. concorso materiale).

Nel disegno originario del legislatore fascista del 1930, il bene giuridico presidiato dalla norma (che rientra, come noto, nel titolo XII del nostro codice penale – *"Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale"*) deve rintracciarsi nella vita, intesa come un bene non liberamente disponibile da parte del soggetto che ne è titolare.

Con l'interesse di salvaguardare la vita e la sicurezza individuale, l'ordinamento predispone, rispetto ai fatti di cui all'art. 580 c.p., strumenti di tutela di tipo indiretto: non potendo – all'evidenza – sanzionare la persona che si è suicidata, infatti, si intende

punire, *ex post*, colui che ha contribuito, sul piano psicologico e/o materiale, alla realizzazione del proposito suicidario⁴.

La assenza di pena per il tentato suicida, tuttavia, denota la fattispecie in modo specifico, aprendo un varco per l'affermarsi del riconoscimento di un punto di vista ulteriore: il bene vita è senz'altro protetto quando è aggredito da comportamenti altrui, ma se è il titolare della vita stessa ad agire, questi è libero di compiere le proprie scelte.

Ciò è dimostrato dalla circostanza che l'ordinamento considera non punibile la condotta di chi abbia tentato di porre fine alla propria esistenza, in disparte la possibilità di ravvisare diversi ed ulteriori profili penalmente rilevanti⁵, senza in questo caso dare rilievo alle esigenze di prevenzione di atti emulativi.

In altre parole, come si dirà più ampiamente oltre, solo valorizzando il riconoscimento di una libertà di scelta in merito alla disposizione del bene vita da parte del soggetto che ne è titolare, si può comprendere lo scarto tra la scelta di politica criminale di non punire il tentato suicidio e quella retrostante alla fattispecie dell'art. 580 c.p. di punire quanti agevolano il suicidio altrui.

In questa prospettiva, peraltro, è interessante notare che la questione dell'opportunità o della necessità di reprimere, attraverso lo strumento penale, il suicidio ha accompagnato, fin dalle teorizzazioni dei pensatori illuministi, le riflessioni degli studiosi di diritto penale.

Riecheggiano, così, le parole di Cesare Beccaria che, nel suo *"Dei delitti e delle pene"*, definisce inutile la repressione penale del suicidio, precisando peraltro che "inutile ed ingiusta sarà parimenti la pena del suicida. E perciò, quantunque sia una

⁴ Cfr. in dottrina, di recente, A. CONTINIELLO e G. F. POGGIALI, *Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio nell'ordinamento italiano e sovranazionale*, in *Giurisprudenza penale*, 4/2017.

⁵ Non sono dunque pertinenti i pur interessanti casi giurisprudenziali in cui la Cassazione ha sì riconosciuto di non poter punire, ovviamente, il tentato suicidio, ma ha punito lo stesso soggetto che, con l'obiettivo di porre fine alla propria vita aveva violato norme in materia di armi (Cass. Pen, sez. I, n. 33244 del 2013).

colpa che Dio punisce, perché solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini, perché la pena, invece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia”.

E' chiaro invece il significato della norma nell'ordinamento fascista, come emerge dalle parole del suo autore, Vincenzo Manzini: *“non vi è dubbio che il suicidio o il tentato di suicidio, in quanto può determinare effetti dannosi in relazione ad altri, è riprovato dal nostro ordinamento giuridico. Lo Stato lo considera come un fatto pericoloso a causa dell'esempio suggestivo che offre a coloro che male sopportano i dolori della vita, quantunque non lo incrimini”*⁶.

Ciò detto, venendo a svolgere alcune considerazioni più puntuali sul bene giuridico che la norma incriminatrice di cui all'art. 580 c.p. è chiamata (ovvero dovrebbe essere chiamata) a presidiare, si deve anzitutto tenere conto del fatto che il nostro ordinamento – ovviamente non solo nel settore penale – ha conosciuto una **significativa evoluzione a seguito dell'entrata in vigore della Carta costituzionale.**

Nell'epoca in cui è stato redatto l'art. 580 c.p., come già correttamente precisato nella memoria d'udienza della Procura del 22 giugno 2017, l'interesse *“alle garanzie dell'individuo era assolutamente secondario rispetto a quello di sviluppo della collettività statale”* e, nella cornice di queste coordinate assiologiche, **la vita umana era considerata “come bene super-individuale, totalmente indisponibile da parte dell'individuo che ne è titolare, facente capo, in buona sostanza, allo Stato, che si fa garante della sua conservazione”.**

In questa prospettiva, si è osservato che *“nelle intenzioni del legislatore storico, il suicidio non poteva che essere l'atto di chi, ancora nel pieno delle sue forze e della*

⁶ Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, 1964.

sua coscienza, **si toglieva la vita come scopo autodistruttivo, sottraendo forza lavoro e cittadini alla Patria**⁷.

A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, in conseguenza del mutato quadro valoriale di riferimento, la norma di cui all'art. 580 c.p. non può più essere letta come unicamente finalizzata a garantire il bene "vita" nell'*"ottica statale di preservazione della collettività che compone lo Stato stesso. Al contrario, lo stesso bene della 'vita' deve essere declinato in un'ottica personalista, come interesse anche e soprattutto della persona fisica che ne è titolare, volto a consentire il suo 'pieno sviluppo' secondo quanto disposto dall'art. 3, secondo comma, Cost.*"⁸.

Ed è proprio in questa prospettiva che si coglie come la predetta fattispecie incriminatrice sia oggi tenuta – attesa, altresì, l'evoluzione della coscienza sociale in ordine alle tematiche del "fine vita" (e pur in assenza di una registrazione formale da parte del legislatore) – non più a presidiare il bene "vita", secondo una concezione assolutistica dello stesso tale da considerarlo alla stregua di un bene sempre e comunque "indisponibile" al suo titolare, bensì a tutelare anche, ad un tempo, la **libera autodeterminazione individuale**, in particolare delle persone che versano in condizioni di eccezionale sofferenza.

A sostegno di questa lettura, possono peraltro efficacemente richiamarsi le fondamentali acquisizioni della sentenza della Suprema Corte di Cassazione nel noto caso di **Eluana Englaro** (Cass. civ., sez. I, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748), secondo cui il "*principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l'intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda*

⁷ Cfr. pag. 7 della memoria d'udienza della Procura del 22 giugno 2017.

⁸ Cfr. pag. 5 della memoria d'udienza della Procura del 22 maggio 2017.

al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell' integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive".

4. La soluzione dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme

Prima di esaminare i profili di contrasto tra la inderogabile previsione dell'art. 580 c.p. di una sanzione penale per chi si attiva, in qualsiasi modo, per agevolare la morte del malato *irreversibile* che considera la propria vita non più degna di essere proseguita, è necessario verificare, anzitutto, se vi sia spazio per una interpretazione della predetta norma incriminatrice conforme a Costituzione.

Come ampiamente noto, infatti, a partire dalla sent. n. 356 del 1996, al giudice *a quo* è richiesto, prima di (e come condizione per) introdurre validamente il giudizio di costituzionalità, di diffondersi in un tentativo di risoluzione dei dubbi di costituzionalità prospettatagli (o eventualmente dallo stesso formulati) in via ermeneutica, onde chiedere l'intervento della Corte costituzionale soltanto nella ipotesi residuale in cui tale tentativo fallisca.

Detto altrimenti, per quanto sia reso possibile dal tenore testuale della disposizione, il giudice deve orientare la propria attività ermeneutica verso significativi normativi compatibili con la Costituzione, rinviando al giudice delle leggi soltanto quelle questioni non altrimenti risolvibili.

Ciò premesso, per verificare nel caso di specie la praticabilità dell'opzione dell'interpretazione conforme a Costituzione, giova esaminare, sia pur sinteticamente, il contesto giurisprudenziale di riferimento.

Nelle occasioni, per vero non numerosissime, in cui è stata chiamata ad applicare l'art. 580 c.p., la Suprema Corte di cassazione si è orientata nel senso di ritenere integrato il fatto previsto e punito dalla predetta fattispecie incriminatrice tutte le volte in cui l'agente fornisca *“alla vittima, su richiesta di quest'ultima e conoscendo l'uso che ne farà, l'arma che poi essa utilizzerà contro se stessa ... ad esempio, fornendo i mezzi per il suicidio, **offrendo istruzioni sull'uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del proposito**”* (cfr. Corte cass., n. 3147/1998).

Sulla base di una interpretazione letterale, e in coerenza con la struttura *“a forma libera”* dell'art. 580 c.p., la giurisprudenza di legittimità ha quindi riconosciuto l'applicabilità dell'anzidetta fattispecie a tutte quelle condotte idonee ad apportare un contributo causalmente apprezzabile alla realizzazione del proposito suicidario, anche se poste in essere prima dell'inizio vero e proprio della fase esecutiva del medesimo proposito.

Deve invece rilevarsi che la giurisprudenza di merito, discostandosi da una simile interpretazione, si è fatta carico di elaborare un orientamento assai differente (cfr. G.U.P. presso Trib. Vicenza, 14.10.2015, Imp. A.T.), secondo cui, ai fini dell'art. 580 c.p., ***“integra una agevolazione penalmente rilevante la sola condotta che sia direttamente e strumentalmente connessa all'attuazione materiale del suicidio e che si ponga essenzialmente come condizione di facilitazione del momento esecutivo del suicidio stesso (ad esempio fornire i mezzi per il suicidio, offrire le istruzioni sull'uso degli stessi, ecc..)”***. Precisando, poi, proprio con riferimento ad un caso che presenta

alcune analogie con quello che vede coinvolto oggi Marco Cappato, *“che non integra il delitto di cui all'art. 580 c.p. la condotta di chi, senza influire sull' altrui proposito suicida, determinandolo o rafforzandolo, si limiti ad accompagnare in auto l'aspirante suicida dalla propria abitazione in Italia fino ad una struttura per il suicidio assistito situata in Svizzera”*.

Nel procedimento che oggi vede imputato Marco Cappato, in linea con questa interpretazione restrittiva (costituzionalmente e convenzionalmente conforme), la Procura aveva giustamente formulato la richiesta di archiviazione, proprio muovendo dalla premessa per cui la condotta posta in essere da quest'ultimo, essendo provata la mancata partecipazione alla fase esecutiva del proposito di “Fabo”, dovrebbe essere considerata alla stregua di un atto preparatorio penalmente irrilevante.

Durante la fase istruttoria di questo procedimento, l'escussione dei testi ha evidenziato come la condotta di Marco Cappato, come da lui stesso confermato nelle dichiarazioni spontanee rese anche in udienza, *è stata quella di fornire le informazioni necessarie e facilitare il momento esecutivo del “suicidio” stesso, rimuovendo ostacoli e difficoltà che si frapponavano alla realizzazione del proposito di Fabiano Antoniani; atti realizzati accompagnando Fabiano in Svizzera (questi altrimenti non avrebbe potuto nella sua condizione tetraplegica raggiungere il paese dove accedere al suicidio assistito), e ultimando il pagamento previsto alla struttura Dignitas, oltre che aiutando lo stesso Fabiano nelle prove per la autosomministrazione del farmaco.*

La condotta, dunque, in senso assoluto, ha favorito l'affermazione della libertà di autodeterminarsi da parte di Fabiano Antoniani.

Deve a ciò aggiungersi un ulteriore profilo. Nel ripercorrere le motivazioni che portarono alla redazione dell'art. 580 c.p., la scrivente difesa ha già sottolineato come la predetta norma non conoscesse ancora l'impatto dei principi costituzionali, degli artt.

2, 3, 13 e 32 Cost., in particolare, i quali, a ben vedere, ne consentono oggi un'interpretazione diversa (e certamente più attuale).

L'art. 580 c.p. non descrive tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice, limitandosi a punire chi agevoli il "suicidio", senza specificare le modalità con cui esso può declinarsi in concreto.

Alla luce delle norme costituzionali indicate, non può però definirsi "suicidio" il comportamento di chi eserciti il proprio diritto all'autodeterminazione. Tale concetto non è frutto di interpretazioni o teorie, ma è fatto proprio e palesato dalla legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, di recentissima approvazione ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'art. 1 della predetta legge afferma il diritto del paziente di rifiutare ogni trattamento sanitario, anche nel caso in cui il rifiuto possa determinare un esito infausto. Ciò significa che il paziente può pretendere la cessazione di idratazione ed alimentazione artificiali (che, come specificato dal successivo comma 5 del medesimo articolo, sono trattamenti sanitari).

E' indubbio che, in tal caso, si determina un evento che non può definirsi suicidio, tanto è vero che, come precisato dal comma 6, resta esclusa qualunque responsabilità penale del medico.

L'esclusione, nel caso di specie, della responsabilità penale del medico che, nel rispetto della volontà del paziente "sospenda terapie e applichi terapie palliative di sedazione profonda", indica inequivocabilmente che questa fattispecie non rientra nella figura penale dell'aiuto al suicidio e che, quindi, la nozione di suicidio penalmente rilevante è più ristretta.

La fattispecie penale di cui all'art. 580 c.p., invece, implica un concetto di suicidio troppo ampio che non comprende gli atti di autodeterminazione del

paziente che avvengano nel contesto descritto dalla legge “*in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*” e sulla scorta degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

In questo contesto si precisa che questa difesa è ben consapevole che l'assunzione della sostanza letale per la persona con patologia irreversibile è cosa distinta dalla interruzione di terapie vitali, ma ritiene opportuno leggere e ricomprendere entrambe le situazioni sotto lo stesso principio di autodeterminazione dell'articolo 32, visto che l'esito finale è il medesimo.

L'interpretazione costituzionalmente conforme, che si propone, consiste pertanto nel ritenere penalmente rilevante il risultato di qualunque attività del soggetto interessato che ne cagioni la morte, ad esclusione degli atti o delle omissioni da lui compiute ai sensi delle predette norme costituzionali e, in particolare, dell'art. 32.

È evidente che, qualora non si configuri “suicidio” in senso penalmente rilevante, non può neppure esservi rilievo penale di qualsiasi condotta di agevolazione di esso. La punibilità o meno dell'attività di agevolazione deve essere poi valutata nel momento in cui si svolge l'azione e, quindi, prescindendo da ogni rilevazione *ex post*, di quale fosse effettivamente la volontà del soggetto interessato.

La proposta interpretazione conforme risulta vieppiù rafforzata dalla assoluta genericità della definizione penale contenuta nell'art. 580 c.p., che non specifica in cosa consista ciò che essa definisce suicidio.

Ove tale interpretazione non dovesse essere accettata, l'eccezione di incostituzionalità, che naturalmente ed inevitabilmente ne consegue, riguarda la parte dell'art. 580 c.p. che omette di considerare che il comportamento di chi eserciti le facoltà di autodeterminazione attribuite, in primis, dall'art. 32 della Costituzione non costituisce suicidio.

E l'art. 580 c.p., pertanto, per come riscritto all'esito dell'intervento della Corte costituzionale in questa sede invocato, non potrebbe più riferirsi al caso di chi si attivi, con finalità di tipo solidaristico ed umanitario, per agevolare il proposito suicida della persona che versi in uno stato di malattia *irreversibile* che produce gravi sofferenze.

5. La rilevanza della questione.

Tutto quanto premesso, ritiene questa difesa che, nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 580 c.p., per come di seguito precisata, **debba pacificamente ritenersi rilevante.**

Nell'odierno dibattito, infatti, Marco Cappato è "imputato del reato previsto e punito dall'articolo 580 Codice Penale per aver rafforzato il proposito suicidario di Antoniani Fabiano (detto Fabo), affetto da tetraplegia e cecità a seguito di incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell'associazione Dignitas, a Pfaffikon in Svizzera, e attivandosi per mettere in contatto i familiari di Antoniani con la Dignitas fornendo loro materiale; inoltre per avere agevolato il suicidio dell'Antoniani, trasportandolo in auto presso la Dignitas in data 25 febbraio 2017 dove il suicidio si verificava il 27 febbraio 2017".

Alla luce dell'escussione dei testi e delle prove assunte, appare evidente la assoluta infondatezza del capo di imputazione nella parte in cui si assume la penale responsabilità di Marco Cappato ex articolo 580 del Codice Penale per aver "rafforzato" il proposito suicidario di Fabiano Antoniani, ma appare altresì evidente la

totale insussistenza dei presupposti per la configurazione nella fattispecie del reato contestato con riferimento all'ipotesi di agevolazione del suicidio di Fabiano Antoniani.

Tuttavia, con riferimento al secondo profilo di responsabilità, laddove codesta Corte d'Assise dovesse invece ritenere che le condotte di Marco Cappato possono configurare la fattispecie di reato nella parte in cui si prevede la penale responsabilità di chiunque "agevola in qualsiasi modo l'esecuzione" art.580 codice penale, l'evidente ed incontestabile rilevanza della proponenda questione di legittimità costituzionale risiede tutta nella circostanza per cui, qualora la Corte costituzionale decidesse di adottare una pronuncia di accoglimento, la condotta realizzata da Marco Cappato, qualificata oggi ai sensi dell'art. 580 c.p., **non potrebbe più considerarsi penalmente rilevante e, conseguentemente, il predetto dovrebbe essere mandato assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

6. La non manifesta infondatezza della questione

Fermo quanto sopra precisato, osserva la scrivente difesa che, ove codesta Ecc.ma Corte non ravvisasse i presupposti per interpretare la fattispecie sulla cui base è formulato l'addebito nei confronti di Marco Cappato in senso conforme a Costituzione, **la proposizione della questione di costituzionalità si presenterebbe – all'evidenza – come l'unica strada percorribile per risolvere l'antinomia tra l'art. 580 c.p. e i principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana.**

In questa prospettiva, deve rilevarsi che la previsione di un sistema repressivo, del tipo di quello introdotto dal legislatore fascista all'art. 580 c.p., si pone in contrasto anzitutto con l'**art. 2 Cost.**

Incriminando la condotta di chi agevoli l'altrui proposito suicida, anche, e ciò in ragione dell'ampiezza della formulazione dell'art. 580 c.p., in tutti quei casi, come quello che vede coinvolto oggi Marco Cappato, in cui la persona che intende porre fine alla propria vita (in ragione dello stato di malattia *irreversibile* in cui versa e delle, conseguenti, eccezionali sofferenze patite) non può provvedervi autonomamente, la scelta punitiva del legislatore si traduce indirettamente ma significativamente nella lesione del **fondamentale diritto di ciascuno di autodeterminarsi in modo libero e consapevole.**

E ciò, all'evidenza, per quanto la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione ha precisato a partire dal citato caso *Englaro*, si riflette anche in una lesione degli **artt. 13 e 32 Cost.**, il cui combinato operare assegna una precisa copertura costituzionale alle determinazioni individuali (non solo ma in modo particolarmente rilevante) nell'ambito medico-sanitario.

La **libertà di scelta** nel proposito di porre fine alla propria vita, pertanto, tutte le volte in cui l'aspirante suicida sia affetto da una patologia *irreversibile* e non ritenga la propria vita degna di essere proseguita, **deve essere tutelata anche a chi, per menomazioni fisiche, non è capace di provvedervi in modo autonomo.**

Nella già richiamata sentenza n. 21748 del 2007, la Corte di legittimità riconosce efficacemente che il diritto alla salute, "*come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell'interessato, finanche di lasciarsi morire*"⁹.

⁹ Cfr. Corte cass., sez. I civ., sent. 16 ottobre 2007, n. 21748

Nella medesima prospettiva, giova altresì richiamare la giurisprudenza costituzionale formatasi, proprio con riferimento alla libertà di autodeterminazione in ambito medico-sanitario, intorno al consenso informato.

Quest'ultimo, secondo le parole della Corte costituzionale *“trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione [e] pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione”*¹⁰.

Nel solco così tracciato dalla Corte costituzionale si è poi coerentemente mossa la giurisprudenza di merito, la quale, con alcune importanti decisioni, ha di recente riconosciuto – pur se ancora soltanto in via pretoria attesa la perdurante assenza di una compiuta normativa di riferimento – il fondamentale diritto di autodeterminarsi in modo libero e consapevole, anche, e significativamente, rispetto a quelle particolari scelte finalizzate all'interruzione di trattamenti sanitari salva-vita.

Di particolare interesse, in questo senso, il recente caso deciso dal Tribunale di Cagliari sull'istanza presentata, per il tramite del proprio amministratore di sostegno, da un soggetto affetto da sclerosi laterale amiotrofica volta ad ottenere l'autorizzazione al distacco dei presidi medici necessari per il sostegno vitale¹¹.

¹⁰ Cfr. Corte cost., sent. n. 438 del 2008, *Considerato in diritto* n. 4.

¹¹ Si tratta, come noto, del caso che ha visto coinvolto Walter Piludu, politico sardo ex Presidente della Provincia di Cagliari, deciso con decreto del Tribunale tutelare di Cagliari, in data 16 luglio 2016.

Nel motivare l'accoglimento della predetta richiesta – a fronte, peraltro, del parere favorevole espresso dal Pubblico ministero intervenuto – il Giudice ha richiamato e fatto propri gli approdi della giurisprudenza di legittimità e costituzionale sopra citata, ribadendo, con affermazioni perentorie, il principio secondo cui *“il riconoscimento di autodeterminarsi in ordine al trattamento sanitario sarebbe parziale se non fosse ammesso lo speculare diritto, in capo al soggetto, di rifiutare il trattamento sanitario o di interrompere un trattamento sanitario in atto”*.

Valorizzando altresì le fonti internazionali (come la *Convenzione di Oviedo sulla biomedicina* del 1997 e, più efficacemente, la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*), il Giudice di Cagliari ha poi condivisibilmente escluso che *“il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegue il sacrificio del bene della vita: proprio in forza di quel principio di libertà costituzionalmente garantito, la salute dell'individuo non può essere oggetto di imposizione coattiva”*, potendo, per l'effetto, il diritto al rifiuto del trattamento sanitario essere “esteso [anche] ai trattamenti di sostegno vitale, intendendosi tali quei trattamenti la cui mancata somministrazione determina un pericolo grave ed immediato per la vita del paziente”.

Sotto un diverso profilo, la previsione di un regime repressivo severo, rigido ed incondizionato, quale è pacificamente quello congegnato dal legislatore fascista all'art. 580 c.p., che non distingue, sul versante della punibilità, le condotte realmente lesive del bene presidiato dall'anzidetta fattispecie, nell'accezione più volte precisata, da quelle del tutto incapaci di offendere il medesimo bene, si risolve in una evidente lesione del **principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.**

Al giudice, infatti, non è consentito, in ragione della rigidità del trattamento sanzionatorio previsto dalla fattispecie in commento, differenziare la risposta punitiva

(in ipotesi anche escludendola) alla luce delle peculiarità del caso concreto, finendo, inevitabilmente, per assegnare il medesimo *quantum* di pena a condotte il cui disvalore risulta profondamente diverso.

Ed, infatti, in particolare, l'elevato ammontare del minimo edittale, pari a cinque anni di reclusione, all'evidenza, non consente al giudice di parametrare la sanzione sul reale disvalore delle condotte di chi, come Marco Cappato, si sia attivato per agevolare l'altrui proposito suicida unicamente con finalità di tipo solidaristico.

A sostegno di tali considerazioni, può essere richiamato quell'importante filone giurisprudenziale della Corte costituzionale che si è formato, a partire dalle pronunce rese in materia di adozione¹² e successivamente elaborato anche in altri ambiti¹³, sugli automatismi legislativi, considerati, quante volte non supportati da razionale giustificazione, in contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all'**art. 3 Cost.**, perché precludenti al giudice qualsivoglia margine di apprezzamento in ordine alle peculiarità e specificità dei casi concreti sottoposti al suo giudizio.

Si tratta di pronunce che la Corte costituzionale ha adottato con riguardo a fattispecie diverse, per struttura e collocazione sistematica, da quella oggetto dell'odierna imputazione a carico di Marco Cappato e che, ciò nondimeno, possono essere validamente richiamate dal momento che, con esse, la Corte ha censurato, per contrasto proprio con l'art. 3 Cost., scelte legislative di politica-criminale ritenute eccessivamente rigide.

Di particolare rilievo risultano, in questo senso, le sentenze nn. 31 del 2012 e 7 del 2013, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità (parziale) dell'art. 569, perché contenente, in relazione alle condotte delittuose di alterazione di stato e di soppressione di stato, l'automatismo dell'irrogazione della pena accessoria della

¹² Cfr., in particolare, Corte cost., sent. nn. 148 del 1992, 303 del 1996 e 283 del 1999.

¹³ Cfr. Corte cost., sent. nn. 282 del 2002, 338 del 2003 e 151 del 2009.

perdita della potestà genitoriale, non consentendo al giudice di valutare adeguatamente l'interesse del minore nel caso concreto.

Ad avviso del Giudice costituzionale, in particolare, *“non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell’art. 3 Cost., il disposto della norma censurata che, ignorando il detto interesse, statuisce la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell’episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quell’interesse”*¹⁴.

Si osservi ancora, che, condividendo la medesima *ratio decidendi*, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 239 del 2014, ha dichiarato incostituzionale l’art. 4-bis, comma 1, l. n. 354 del 1975 (*“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”*), nella parte in cui estende il divieto di concessione dei benefici penitenziari, stabilito nei confronti dei detenuti e degli internati per taluni gravi delitti che non collaborino con la giustizia, anche alla misura della detenzione domiciliare speciale, prevista dall’art. 47-quinquies della medesima legge a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni.

Ciò precisato, preme rimarcare come il contrasto tra la fattispecie qui oggetto di censura e l’**art. 3 Cost.** si declina anche sul versante delle **discriminazioni di tipo economico**, la prassi mostrando come frequentemente la ricerca di una tutela della libertà di scelta in ordine alla propria vita dia luogo al fenomeno dei “viaggi” verso

¹⁴

Cfr. Corte cost., sent. n. 31 del 2012, *Considerato in diritto* n. 3.1.

ordinamenti in cui la morte dignitosa è consentita e, soprattutto, l'istigazione o agevolazione al suicidio, in simili casi, non è sanzionata penalmente.

La lesione del principio di uguaglianza, in questo senso, appare evidente, concretizzando discriminazioni di tipo economico tra soggetti che possono affrontare i costi delle trasferte e delle procedure – comunque onerose – e quelli che viceversa si trovano in stato di indigenza.

Non può non rilevarsi come la Corte costituzionale, nella sentenza **n. 162 del 2014**, con cui è stato dichiarato incostituzionale il divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, abbia preso posizione in modo perentorio su questo specifico profilo.

Afferma icasticamente la Corte che *“la regolamentazione degli effetti della PMA di tipo eterologa praticata al di fuori del nostro Paese, benché sia correttamente ispirato allo scopo di offrire la dovuta tutela al nato, pone, infine, in evidenza un ulteriore elemento di irrazionalità della censurata disciplina. Questa realizza, infatti, un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla **capacità economica delle stesse, che assurge intollerabilmente a requisito dell'esercizio di un diritto fondamentale**, negato solo a quelle prive delle risorse finanziarie necessarie per poter fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi”*¹⁵.

Ma vi è di più.

L'attuale formulazione dell'art. 580 c.p. risulta, ulteriormente, in contrasto con i principi che regolano la materia penale e che trovano nel combinato disposto degli **artt. 25 e 27** il loro fondamento costituzionale.

In primo luogo, nel campo delle condotte tipizzate dall'art. 580 c.p., la sanzione penale – *rectius*: la sanzione penale della reclusione da cinque a dodici anni – sarebbe

¹⁵ Cfr. Corte cost., sent. n. 162 del 2014, *Considerato in diritto* n. 13.

utilizzata non per reprimere un comportamento che lede o mette in pericolo il bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice bensì, al contrario, per punire una condotta che è posta in essere per agevolare l'esercizio di una libertà costituzionale, con ciò disvelando, sulla base di quanto già precisato (cfr. *supra* par. 5), un ulteriore profilo di contrasto con il canone dell'offensività.

In secondo luogo, non può sottacersi la circostanza che **la severità della cornice editale prevista all'art. 580 c.p. appare manifestamente sproporzionata rispetto al disvalore del fatto**, allorquando questo viene posto in essere per agevolare il proposito suicida del malato *irreversibile* che ritenga la propria vita non più degna di essere vissuta.

Tale rilievo, pertanto, consente di enucleare un autonomo profilo di censura in riferimento all'art. 27 Cost., la cui primaria rilevanza, nello scrutinio sulle scelte sanzionatorie del legislatore, è stata recentemente riconosciuta dalla Corte costituzionale (cfr., in particolare, sent. n. 236 del 2016).

Ed, infatti, *“laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente, perché alla carica offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di entità spropositata, non ne potrà che discendere una compromissione ab initio del processo rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa”¹⁶.*

In questa prospettiva, giova segnalare, peraltro, benché non si tratti di una materia di competenza diretta dell'Unione europea, che la Carta dei diritti fondamentali

¹⁶ Cfr. anche Corte cost., sent. nn. 251 e 68 del 2012.

dell'Unione europea, all'art. 49, espressamente riconosce il principio di proporzionalità, stabilendo che *“le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”*.

Da ultimo, deve rilevarsi che l'impianto repressivo penale previsto dall'art. 580 c.p. si pone in contrasto anche con gli artt. **8 e 14 della CEDU** e di riflesso, pertanto, con l'art. 117, primo comma, Cost.

Giova ricordare, a tal proposito, che, nella prospettiva della Corte EDU, il diritto all'autodeterminazione individuale, benché non espressamente enunciato a livello formale, è il terreno su cui poggia in via generale l'interpretazione proprio dell'art. 8 della CEDU, che prevede, come noto, il *“diritto al rispetto della vita privata e familiare”*.

Da ciò si ricava il principio per cui le interferenze statali di carattere obbligatorio o penale intanto sono legittime, in quanto giustificate rispetto ai limiti ammessi dall'art. 8, par. 2, CEDU, cioè che siano normativamente previste, oltreché necessarie e proporzionate rispetto a uno o più degli scopi legittimi indicati dalla predetta disposizione (come la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, il benessere economico del Paese, la prevenzione di disordini e crimini, la protezione della salute e della morale, la protezione dei diritti e libertà di altri).

Il caso **Pretty c. Regno Unito**¹⁷ del 2002 rappresenta il *leading case* della Corte di Strasburgo da cui occorre muovere per enucleare i profili di contrasto tra la fattispecie incriminatrice dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio e gli artt. 8 e 14 della CEDU.

Con questa importante decisione, la Corte europea ha deciso il ricorso presentato da una cittadina britannica, affetta da una malattia neurodegenerativa incurabile, che lamentava come il rifiuto dell'Organo di vertice della Procura inglese (il *“Director of Public Prosecutions”*) di accordare un'immunità penale al marito se

¹⁷ Cfr. Corte EDU, *Pretty c. Regno Unito*, 29 aprile 2002, §§ 61-78, 85-90 (conforme la decisione *Nicklinson e Lamb c. Regno Unito*, 23 giugno 2015).

l'avesse aiutata a suicidarsi e, più in generale, la proibizione dell'aiuto al suicidio prevista dall'ordinamento britannico violassero i diritti garantiti dagli artt. 2, 3, 8, 9 e 14 della CEDU.

In disparte le peculiarità del caso, interessa notare che la Corte EDU, pur ritenendo giustificata e rientrante nell'ambito del margine di apprezzamento nazionale la previsione di un generale divieto di aiuto all'altrui suicidio, ha specificato che quest'ultima non si pone in contrasto con il sistema dei diritti proprio della CEDU e, in particolare, con il canone della proporzionalità dell'interferenza statale richiesto dall'art. 8, par. 2, perché l'ordinamento penale britannico è improntato al principio della flessibilità.

Più in particolare, la Corte EDU ha riconosciuto che la rigidità del divieto, incapace per come configurato di tenere in considerazione le specificità dei casi concreti, è compensata, anzitutto, dalla duttilità del sistema processuale britannico, in cui vige un regime di azione penale discrezionale, oltreché dall'assenza di un minimo edittale della pena, onde consentire al giudice di parametrare, e nel caso anche escludere, la risposta punitiva dello Stato ove le circostanze del fatto fossero tali da esprimere un disvalore tenue o, addirittura, da non meritare l'irrogazione di una sanzione penale.

Insomma, è possibile sostenere, sulla scorta della più autorevole dottrina¹⁸, che l'art. 8, per come interpretato ed applicato dalla Corte EDU a partire dal caso *Pretty c. Regno Unito*, sembra ammettere, in termini generali, che gli Stati nazionali possano prevedere sistemi repressivi di tipo penale, per incriminare le condotte di aiuto al suicidio, ma, allo stesso tempo, esso esclude pacificamente che sia possibile

¹⁸ Cfr. V. ZAGREBELSKY, *Autodeterminazione, suicidio assistito e Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, consultabile sul sito www.associazionelucascioni.it.

configurare quel medesimo divieto penale senza tener conto del requisito della proporzionalità.

Sicché, l'art. 580 c.p. che introduce un divieto generalizzato e incondizionato di attivarsi per agevolare l'altrui proposito suicida, in un sistema, come quello italiano, in cui l'ordinamento processuale penale è, sulla base dell'art. 112 Cost., governato dal regime dell'obbligatorietà dell'azione penale, avuto altresì riguardo alla circostanza che il minimo edittale previsto dalla fattispecie in commento è pari a cinque anni, viola apertamente lo standard di proporzionalità, che la Corte EDU ha ricavato dall'art. 8 della CEDU.

Né, peraltro, al fine di mettere in discussione simili rilievi, potrebbe utilmente invocarsi la successiva giurisprudenza della Corte EDU che si è formata in ordine al predetto parametro convenzionale, dal momento che le più recenti decisioni della Corte di Strasburgo, pur affrontando casi non del tutto sovrapponibili a quello deciso all'esito del ricorso *Pretty*, si pongono in linea di assoluta continuità con quel *dictum*.

Ed, invero, nei casi *Haas c. Svizzera*¹⁹ e *Koch c. Germania*²⁰, i Giudici europei hanno espressamente richiamato il caso *Pretty*, evidenziando, in particolare, che il diritto di un individuo di decidere con quali mezzi e a che punto porre fine alla propria vita costituisce uno degli aspetti protetti dall'art. 8 della CEDU.

E tale conclusione, a ben vedere, non è priva di implicazioni.

Nella prospettiva della Corte EDU, infatti, l'attrazione sotto l'egida dell'art. 8 delle scelte individuali che riguardano il fine vita si risolve in un preciso obbligo, rivolto agli Stati, di non interferire indebitamente, e cioè non rispettando gli standard codificati all'art. 8, par. 2, nella sfera privata degli individui.

¹⁹ Cfr. Corte EDU, *Haas c. Svizzera*, 29 aprile 2002.

²⁰ Cfr. Corte EDU, *Koch c. Germania*, 19 luglio 2012.

Occorre, ancora, precisare che nel caso *Koch* la Corte EDU – giudicando del ricorso promosso da un cittadino tedesco che lamentava la lesione, tra gli altri, proprio dell'art. 8 per aver l'autorità nazionale omesso di esaminare nel merito la sua impugnazione avverso la decisione di rigetto dell'*Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici* sulla richiesta della moglie (affetta da quadriplegia sensomotoria) di ottenere una dose di pentobarbital di sodio con la quale procurarsi la morte senza soffrire - ha riconosciuto che il diniego opposto dalla Corti nazionali di esaminare nel merito la sua impugnazione costituisca un'illegittima interferenza con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Dall'art. 8, infatti, discende, per la Corte EDU, anche il diritto a che una pretesa, come quella azionata dai coniugi *Koch*, avente ad oggetto scelte di autodeterminazione sul fine vita sia esaminata nel merito dai giudici nazionali.

7. L'addizione richiesta, tra discrezionalità legislativa e tutela dei diritti e delle libertà costituzionali

Da ultimo, ritiene la scrivente difesa necessario anticipare, per confutarla, l'obiezione che potrebbe essere formulata in ordine alla richiesta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 580 c.p., la quale, secondo un argomento per vero già speso nell'odierno procedimento da parte del G.I.P., si porrebbe (asseritamente) in contrasto con il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.

Incidentalmente, si osserva che un simile onere argomentativo grava su questa difesa soltanto perché, nell'odierno procedimento, il G.I.P. ha dichiarato la manifesta infondatezza dell'eccezioni di costituzionalità prospettate dalle parti nella fase delle

indagini preliminari sul presupposto dell'assenza delle cd. *"rime obbligate"* nell'addizione richiesta alla Corte costituzionale, invocando, a sostegno della conclusione raggiunta, proprio il dogma della discrezionalità legislativa.

In ogni caso, sul punto, a qualsivoglia valutazione di merito, occorre premettere, in via assorbente, che, quand'anche codesta Ecc.ma Corte dovesse persuadersi della fondatezza di una simile tesi, della sola esistenza di un possibile contrasto tra l'art. 580 c.p. e i parametri costituzionali sopra descritti essa dovrebbe interrogarsi.

In altre parole, codesto Organo giudicante non potrebbe, come invece ha fatto erroneamente il G.I.P. con l'ordinanza del 10 luglio 2017 (cfr. *supra* par. 2), anticipare – in chiave, peraltro, inevitabilmente solo ipotetica – una delle possibili pronunce della Corte costituzionale e su tale "previsione" fondare le proprie determinazioni, **essendo unicamente tenuto a verificare la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni poste dalla legge per l'introduzione del giudizio incidentale di costituzionalità.**

Tanto premesso e precisato, ritiene la scrivente difesa comunque doveroso svolgere più puntuali considerazioni sul punto, utili, queste ultime, per confutare nel merito una simile obiezione.

Si è già anticipato, infatti, che, per ribattere alle argomentazioni svolte nelle precedenti pagine, potrebbe essere invocato il dogma della discrezionalità legislativa, ribadendo come, in forza di esso, le valutazioni di politica criminale, riguardanti l'*an*, il *quomodo* e il *quantum* della sanzione penale, sarebbero rimesse al solo legislatore democraticamente eletto, come necessitato precipitato logico proprio della riserva di legge prevista dall'art. 25, secondo comma, Cost.

Di talché, nella stessa prospettiva, si potrebbe ulteriormente rimarcare che qualsiasi intervento manipolativo della Corte costituzionale – capace di incidere sulla

area della punibilità, ovvero, in ipotesi, sulla cornice edittale prevista dal legislatore – dovrebbe in radice ritenersi escluso, pena la violazione, da parte dell'organo, la Corte costituzionale appunto, che è istituzionalmente chiamato a presidiarlo, del principio scolpito nel citato art. 25, secondo comma, Cost.

Ebbene, se è vero che tale assunto rappresenta la premessa teorica da cui ha preso le mosse la più risalente giurisprudenza costituzionale, è altrettanto vero che, nel corso degli anni, **il Giudice delle leggi ha adottato importanti decisioni che hanno inciso, significativamente, sulla direzione e sull'intensità delle scelte sanzionatorie del legislatore**, quante volte queste si siano palesate come manifestamente irragionevoli e/o non più coerenti con il mutato assetto valoriale fatto proprio dalla Costituzione Repubblicana.

Lo stesso Giudice delle leggi, nella recentissima sentenza n. 179 del 2017, ha riconosciuto che nella giurisprudenza costituzionali, gli interventi manipolativi nella materia penale sono divenuti, nel corso degli anni, più frequenti, *“con una serie di decisioni ispirate a una sempre maggiore garanzie della libertà personale e dei principi costituzionali che delineano **‘il volto costituzionale del sistema penale’**”*²¹, secondo la felice espressione coniata nella sentenza n. 50 del 1980.

Ed è proprio per armonizzare l'art. 580 c.p., la irragionevole rigidità del suo precetto oltreché la anacronistica severità della sua cornice edittale, al *“volto costituzionale del sistema penale”* che la scrivente difesa insiste perché codesta Ecc.ma Corte d'Assise sollevi questione di legittimità costituzionale sulla fattispecie incriminatrice che punisce, indistintamente, qualsiasi condotta di agevolazione al suicidio.

²¹ Cfr. Corte cost., sent. n. 179 del 2017, *Considerato in diritto* 4.4.

Per corroborare la tesi secondo cui, a fronte di macroscopiche lesioni di fondamentali principi costituzionali, il Giudice delle leggi non può esitare, invocando il dogma della discrezionalità legislativa, nel dichiarare incostituzionali le (irragionevoli) scelte di politica criminale del legislatore, possono qui richiamarsi (alcuni tra) i più rilevanti pronunciamenti manipolativi della Corte costituzionale.

Ciò, invero, consente di ribadire che, benché caposaldo dell'ordinamento penale, il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. non può, in termini assoluti, costituire un ostacolo insormontabile all'opera di armonizzazione che la Corte costituzionale è chiamata a realizzare, vieppiù in ipotesi, come quello che vede coinvolto Marco Cappato, in cui la previsione oggetto di censura incida pesantemente, fino a comprometterne radicalmente il contenuto essenziale, su beni giuridici come la dignità della persona e la libera autodeterminazione individuale.

Coerenti affermazioni, peraltro, si rinvencono nella più recente giurisprudenza costituzionale secondo cui le valutazioni, da cui dipende la decisione di ricorrere o meno alla sanzione criminale, pur essendo *“per la loro natura autenticamente ideologiche e politiche”*, rimangono comunque assoggettabili al controllo di costituzionalità ove “trasmodino nella irragionevolezza o nell'arbitrio”²².

Fatte queste premesse, deve segnalarsi, in primo luogo, che, all'indomani dell'entrata in vigore, la Corte costituzionale è stata chiamata in numerose occasioni a scrutinare, per poi deciderle nel senso dell'accoglimento, questioni che avevano ad oggetto le norme del codice penale che punivano, a vario titolo, lo sciopero, divenuto – proprio in conseguenza dell'emersione, con l'entrata in vigore della Costituzione, di

²² Cfr., *ex multis*, Corte cost., sent. n. 68 del 2012, *Considerato in diritto* n. 4.

una tavola di valori differente – un vero e proprio diritto costituzionale, ai sensi dell'art. 40 Cost.

Così, per esempio, con le **sentenze nn. 290 del 1974 e 165 del 1983**, la Corte ha dichiarato incostituzionali le fattispecie che incriminano la *“Serrata e sciopero per fini non contrattuali”* (art. 503 c.p.) e la *“Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero”* (art. 504 c.p.) nella parte in cui puniscono anche lo sciopero *“non diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare”*.

Significativi i passaggi di queste decisioni in cui il Giudice costituzionale evidenzia come **“la Costituzione Repubblicana, rovesciando i principi di fondo di quella logica [fascista], ha dato ampio spazio alla libertà dei singoli e dei gruppi, riconoscendola e tutelandola con i soli limiti che risultino strettamente necessari a salvaguardare altri interessi che concorrano a caratterizzare il nuovo assetto democratico della società”**²³.

Ancora, con la **sentenza n. 27 del 1975**, la Corte è giunta a dichiarare incostituzionale l'art. 546 c.p., considerato nel disegno originario del legislatore fascista come un delitto contro l'integrità della stirpe, *“nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre”*.

Di particolare rilievo è poi la sentenza **n. 440 del 1995**, la Corte ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 724 c.p., fattispecie incriminante il reato di bestemmia, perché ritenuto in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di uguale libertà di tutti i culti (art. 8 Cost.), in ragione del differente trattamento

²³ Cfr. Corte cost., sent. n. 290 del 1974, *Considerato in diritto* n. 2.

riservato, sul versante della tutela penale del sentimento religioso, a seconda della fede professata, **intervenendo così**, in disparte le criticità evidenziate sul punto dalla dottrina, **direttamente sull'area della punibilità**.

Illuminanti, ai nostri fini, alcune considerazioni svolte dalla Corte nella citata pronuncia: **“la perdurante inerzia del legislatore non consente** – dopo sette anni dall'ultima sentenza – ribadita nei suoi contenuti dall'ordinanza n. 52 del 1989 – **di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione, dovendosi affermare la preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia di religione** su altre esigenze, come quella del buon costume tutelato dall'art. 724 c.p. pur apprezzabili ma di valore non comparabile”²⁴.

In linea di continuità con tale decisione, con la recente sentenza **n. 68 del 2012**, la Corte – servendosi, peraltro, del medesimo strumento manipolativo additivo che si invoca con la presente eccezione – ha dichiarato incostituzionale l'art. 630 c.p., che punisce il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia *“diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”*.

Decisione, quest'ultima, tutta incentrata **sui vulnera che la rigidità della fattispecie incriminatrice contenuta nell'art. 630 c.p., imponendo una sanzione oscillante tra i venticinque e i trent'anni di reclusione, determina in relazione all'art. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.**

Si legge, infatti, che la descrizione del fatto incriminato – *“chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione”* – si presta *“a qualificare penalmente anche episodi*

²⁴ Cfr. Corte cost., sent. n. 440 del 1995, *Considerato in diritto* n. 3.3.

*marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell'emergenza" e che, conseguentemente, **al giudice non è consentito di parametrare, individualizzandola, la risposta sanzionatoria al reale disvalore del fatto concreto sottoposto al suo scrutinio.***

Ciò che, significativamente, determina per la Corte costituzionale anche una violazione del principio di rieducazione della pena, di cui all'**art. 27, terzo comma**, Cost. nel suo valore fondante, in combinazione con l'**art. 3 Cost.**, *"sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata – e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa"*²⁵ (cfr. anche sent. n. 341 del 1994 e n. 343 del 1993).

Può richiamarsi, inoltre, la **sentenza n. 229 del 2015**, con cui la Corte ha dichiarato ha dichiarato incostituzionale l'art. 13, commi 3, lett. B, e 4 della legge 40 del 2004, *"nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui alla legge n. 194 del 1978 e accertate da apposite strutture pubbliche"*, giungendo in tal modo a circoscrivere l'area del penalmente rilevante.

Ed ancora, nella medesima prospettiva, con la recente **sent. n. 236 del 2016**, la Corte ha dichiarato incostituzionale, questa volta utilizzando il paradigma decisorio della manipolativa sostitutiva, l'**art. 567, secondo comma, c.p.** nella parte in cui *"prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni"*.

²⁵ Cfr. Corte cost., sent. n. 68 del 2012, *Considerato in diritto* n. 5.

Osserva efficacemente la Corte, in questa pronuncia, che la tutela del principio di proporzionalità, nel campo del diritto penale, conduce a “negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all’individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest’ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni”²⁶ (cfr. anche sent. n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989).

In linea con questo importante filone giurisprudenziale, del quale si sono richiamati soltanto alcuni esempi (ma la casistica, a ben vedere, è molto più ricca)²⁷, è possibile affermare che la necessità di rendere effettiva la portata dei diritti e delle libertà riconosciuti a livello costituzionale ha indotto la Corte a correggere, talvolta in modo anche molto incisivo, le scelte di politica criminale del legislatore fascista, sia sul versante della punibilità che del trattamento sanzionatorio.

E ciò in molte occasioni è accaduto, come visto, proprio perché il legislatore, nel corso degli anni, si è dimostrato inerte e del tutto incapace di uniformare, autonomamente, le scelte di criminalizzazione del 1930 non più coerenti con il mutato assetto valoriale riconosciuto dalla Carta fondamentale.

A riprova di questa perdurante inerzia legislativa, preme in questa sede ricordare che risale, addirittura, al 1985 la prima proposta di legge in materia²⁸ e che, nel corso

²⁶ Cfr. Corte cost., sent. n. 236 del 2016, *Considerato in diritto* n. 4.2.

²⁷ Cfr., in questo senso, Corte cost., sent. n. 31 del 1969, in cui la Corte ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 330 c.p. *“limitatamente all'applicabilità allo sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi carattere di preminente interesse generale, ai sensi della Costituzione”*; sent. n. 84 del 1969, con cui la Corte ha dichiarato incostituzionale l'art. 507 c.p., che punisce l'ipotesi di boicottaggio a fini rivendicazione sindacale *“per la parte relativa all'ipotesi di propaganda e nei limiti di cui in motivazione”*; sent. n. 108 del 1974, con cui la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 415 c.p., che punisce l'istigazione all'odio fra le classi *“nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità”*.

²⁸ Si tratta, come noto, della proposta di legge presentata dall'Onorevole Loris Fortuna.

degli anni, all'esame del Parlamento sono giunte decine e decine di proposte, spesso di iniziativa popolare, mai esaminate nel merito dalle Assemblee rappresentative.

Il legislatore, pertanto, nell'arco degli ultimi trent'anni, ha deliberatamente, e in modo inequivoco, deciso di non intervenire in questo ambito, omettendo di ricondurre ad un paradigma coerente con l'impianto valoriale della Costituzione repubblicana le scelte di politica criminale effettuate dal legislatore fascista con riguardo alle condotte di agevolazione al suicidio.

Situazione, questa, che, per quanto ampiamente evidenziato in ordine ai profili di illegittimità costituzionale ad essa connessi, non può più protrarsi oltre, rendendo a questo punto **inevitabile l'intervento correttivo del Giudice costituzionale.**

Ad ulteriore riprova di quanto testé rilevato, peraltro, non può non segnalarsi come anche la recentissima proposta di legge d'iniziativa popolare – di particolare interesse, peraltro, perché riguardante anche la fattispecie di cui all'art. 580 c.p. qui in contestazione – in tema di *"Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia"*, presentata il 13 settembre 2013, benché calendarizzata una prima volta il 3 marzo 2016 per la seduta congiunta delle Commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera dei deputati, non sia mai stata discussa e ricalendarizzata.

Tutto ciò, sotto un diverso profilo, espone il nostro ordinamento al concreto rischio che si verifichi, anche con riguardo alla disciplina delle scelte sul fine vita quanto accaduto di recente in materia di unioni e convivenze omosessuali (di cui al noto caso *Oliari*²⁹ deciso dalla Corte EDU nell'estate 2015), ovvero che l'Italia, a fronte della presentazione di ricorsi individuali davanti alla Corte europea, sia condannata per l'assenza di una forma di regolamentazione normativa in materia di suicidio assistito e legalizzazione dell'eutanasia: un settore, quello che concerne, appunto, le scelte sul

²⁹ Cfr. Corte EDU, *Oliari c. Italia*, 21 luglio 2015.

fine vita e i possibili riflessi di queste sul versante penalistico, di particolare interesse, come visto, nella prospettiva convenzionale.

Nelle precedenti pagine già si è rilevato che, in data 14 dicembre, è stata approvata la legge sulle *"Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento"*³⁰ (non ancora promulgata durante la fase di redazione della presente memoria).

Con riguardo al caso di specie, va però tenuto conto il fatto che, sulla base sia della giurisprudenza che della nuova legge, il medico avrebbe dovuto fornire a Fabiano Antoniani una risposta positiva in termini di sospensione dei trattamenti ed eventuale sedazione palliativa profonda. Ma tale adempimento delle volontà di Fabiano avrebbe comunque avuto come limite il diniego che il medico avrebbe opposto alla richiesta di fornire farmaci letali che avrebbero determinato una immediata fine della vita. Il medico avrebbe infatti potuto solo interrompere le terapie e fornire una sedazione che, in ragione delle condizioni di salute di Antoniani, avrebbe potuto durare anche molti giorni: eventualità esclusa in modo tassativo da Fabiano Antoniani, anche in considerazione della terribile esperienza che la madre avrebbe in tal caso dovuto vivere anche per molti giorni.

La nuova legge si fonda e deve essere, ove necessario, interpretata, sulla base dell'art. 2 della Costituzione, che afferma la necessità di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, dell'art. 13, che pone tra essi la libertà personale, da cui discende il diritto all'autodeterminazione e dell'art. 32, il quale espressamente dichiara che nessuno, se non per disposizione di legge (vale a dire per l'esistenza di un interesse

³⁰ Atto Senato n. 2801: Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Testo approvato definitivamente in data 14.12.2017, alla data del 16 gennaio 2018 non ancora pubblicato.

generale predeterminato dalla legge) può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario.

Ad ogni buon conto, occorre rimarcare con nettezza che la questione qui proposta non ha ad oggetto una mera valutazione di opportunità politico-criminale, essendo piuttosto riferita alla circostanza che, **sottesa all'art. 580 c.p. si staglia una scelta di criminalizzazione non più coerente con l'impianto valoriale che innerva il nostro ordinamento costituzionale**, e come tale, come visto, confliggente con tutti i parametri della Carta fondamentale sopra analiticamente descritti.

Ed, invero, l'addizione che si propone di inserire all'art. 580 c.p., in forza della quale, pur ponendo in essere un fatto conforme al tipo, non sarebbe punibile *“chi si attivi, con finalità di tipo solidaristico ed umanitario, per agevolare il proposito suicida, della persona che versi in uno stato di malattia irreversibile che produce gravi sofferenze”*, appare circoscritta ad ipotesi del tutto eccezionali, facilmente accertabili in sede giudiziaria, con ciò rappresentando un intervento manipolativo inidoneo a scalfire il dogma della discrezionalità legislativa.

La proposta manipolazione dell'art. 580 c.p., peraltro, ad avviso della scrivente difesa, appare del tutto coerente con i più recenti approdi della Corte costituzionale in materia secondo cui l'obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte punitive *“non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze”* (cfr. Corte cost., sent. n. 236 del 2016).

Nel caso qui in esame, infatti, le condotte che mantengono il disvalore che il legislatore fascista intendeva reprimere e che, allo stesso tempo, ancora oggi si pongono in rapporto di antigiusuridicità con l'impianto valoriale della Costituzione

Repubblicana continuano a ricadere, pacificamente, all'interno del campo applicativo dell'art. 580 c.p.

E così, per chiunque determini o rafforzi altri ad un'azione suicida ovvero ne agevoli in qualunque modo l'esecuzione, interferendo – alterandolo e orientandolo proprio verso il proposito suicidario – nel processo di formazione dell'altrui volontà, per finalità egoistiche o comunque disapprovate dall'ordinamento, la minaccia della sanzione penale (della reclusione da cinque a dodici anni) continuerà ad assolvere validamente alla sua funzione general-preventiva, rappresentando, altresì, una proporzionata risposta sanzionatoria, attesa la perdurante intensità del disvalore del fatto.

E nondimeno, allo stesso tempo, l'art. 580 c.p., arricchito dell'addizione qui proposta – la cui operatività rimane comunque subordinata alla sussistenza delle eccezionali condizioni, oggettive e soggettive, sopra indicate –, consentirà al giudice di verificare se, nel caso concreto, in ragione delle peculiari circostanze del fatto, la previsione del trattamento sanzionatorio previsto dalla fattispecie in commento possa dirsi, o meno, coerente con la trama dei principi riconosciuti dalla Costituzione italiana, onde pervenire, in questa seconda eventualità, ad una pronuncia assolutoria.

Con la proponenda eccezione di costituzionalità, non si invoca, pertanto, nessuna alterazione delle scelte di politica criminale sottese all'art. 580 c.p., ma soltanto una loro, puntuale e circoscritta, riconduzione nell'alveo della legalità costituzionale.

** **

Alla luce di tutte le argomentazioni sopra formulate, la scrivente difesa insiste, in via principale, perché Marco Cappato sia mandato assolto dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste in relazione al punto A della presente memoria e cioè in relazione alla parte del capo di imputazione che prevede il rafforzamento dell'intento suicidario; perché il fatto non costituisce reato in relazione al punto B della presente memoria e cioè in relazione alla parte del capo di imputazione che prevede l'agevolazione del suicidio; ovvero, in relazione a quest'ultima ipotesi del capo di imputazione venga assolto in forza di un'interpretazione dell'art. 580 c.p. conforme a Costituzione, alla luce dei principi scolpiti, in particolare, negli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU); in via subordinata, si chiede che codesta Ecc.ma Corte sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nella parte in cui punisce chi si attivi, con finalità di tipo solidaristico ed umanitario, per agevolare il proposito suicida della persona che versi in uno stato di malattia *irreversibile* che produce gravi sofferenze, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 32, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.

°

D) In subordine. Le attenuanti

Nella denegata ipotesi di mancata assoluzione e di mancata remissione alla Corte Costituzionale delle questioni sopra sollevate, valga, in subordine, quanto segue.

Circostanza attenuante ex art. 62, n. 1 c.p.

“l'aver agito per motivi di particolare valore sociale o morale”.

In che contesto si è sviluppato il comportamento di Marco Cappato?

In quello volto ad evitare a Fabiano Antoniani le atroci sofferenze fisiche e morali che lo stesso non aveva scelto di vivere escludendo la c.d. via italiana dell'interruzione delle cure.

Non ci si trova, solo, al cospetto di un intimo convincimento, quello di Cappato, di dover aiutare Fabiano perché allo stesso sia riconosciuto il diritto all'autodeterminazione, che potrebbe non essere generalmente condiviso.

Siamo al cospetto di un'azione compiuta anche al fine di evitare a Fabiano, a Valeria e alla mamma sofferenze di varia natura, anche di tipo giuridico e che nessuno vorrebbe far patire.

Tutto ciò, in assenza di qualsiasi intento o fine di natura egoistica ma, piuttosto, in presenza di un fine che attiene alla coscienza etica dell'uomo (amore per il prossimo) ed ai valori sociali di una collettività.

Chi avrebbe preferito la tortura fisica per Fabiano e le conseguenze giuridiche per la mamma e Valeria?

La dottrina ritiene che l'attenuante de quo vada valutata indipendentemente dalla gravità del fatto contestato. Essa riguarda i motivi dell'azione che possono essere apprezzati indipendentemente dalla gravità del fatto commesso (Fiandaca – Musco)

Viceversa vi sarebbe una sovrapposizione tra il piano della "immoralità del fatto tipico" e quello della "possibile meritevolezza dei motivi ispiratori del fatto concreto" (cfr. S. Seminara, *Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia*; RIDPP, 1995, p. 712.)

Il riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale consente alla Corte di adeguare al caso concreto la pena da irrogare.

Circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.

Cappato, immediatamente dopo l'accompagnamento di Fabiano in Svizzera, ben consapevole della possibilità di commissione di un illecito penale si è immediatamente autodenunciato portando, così, all'attenzione degli organi inquirenti l'attività compiuta. Ha sempre tenuto un comportamento collaborativo durante le indagini, non negandosi alla richiesta d'interrogatorio, voluto dall'ufficio della Procura.

Interrogatorio al quale non si è sottratto nemmeno durante la fase processuale ed in entrambi i casi ha, in maniera chiara ed inequivocabile, fornito tutti gli elementi utili ad inquadrare le proprie responsabilità.

Nella considerazione dei fatti, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non si può non considerare il danno cagionato alla persona offesa.

Vi è danno, giuridicamente considerato per Fabiano Antoniani, vi è danno, giuridicamente considerato, per la mamma di Fabiano, nella situazione specifica?

Ci sono tutti gli elementi di fatto suscettibili nei canoni di diritto per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. da applicarsi su una pena base pari al minimo edittale.

Milano, 17/01/2018

Francesco Di Paola

Massimo Rossi